



**Delibera n.12 del 19.06.2012**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** 1) Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestualmente modifica e/o integrazione degli art.1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-24-26-28-29-30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P. 2) Determinazione delle relative tariffe. (allegati:delib. di G.C. n. 273 del 26.04.2012;relazione del Collegio dei Revisori; n.1 ordine del giorno , n. 30 emendamenti e testo coordinato dei regolamenti comunali relativi agli allegati A e B).

L'anno duemiladodici il giorno 19 del mese di giugno nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

**SINDACO**

**de MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) FUCITO ALESSANDRO
- 19) GALLOTTO VINCENZO
- 20) GRIMALDI AMODIO
- 21) GUANGI SALVATORE
- 22) IANNELLO CARLO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

<b>Assente</b>	
<b>Assente</b>	25) LETTIERI GIOVANNI
<b>P</b>	26) LORENZI MARIA
<b>P</b>	27) LUONGO ANTONIO
<b>P</b>	28) MADONNA SALVATORE
<b>P</b>	29) MANSUETO MARCO
<b>P</b>	30) MAURINO ARNALDO
<b>P</b>	31) MOLISSO SIMONA
<b>Assente</b>	32) MORETTO VINCENZO
<b>P</b>	33) MOXEDANO FRANCESCO
<b>P</b>	34) MUNDO GABRIELE
<b>P</b>	35) NONNO MARCO
<b>P</b>	36) PACE SALVATORE
<b>Assente</b>	37) PALMIERI DOMENICO
<b>P</b>	38) PASQUINO RAIMONDO
<b>Assente</b>	39) RINALDI PIETRO
<b>P</b>	40) RUSSO MARCO
<b>P</b>	41) SANTORO ANDREA
<b>P</b>	42) SCHIANO CARMINE
<b>P</b>	43) SGAMBATI CARMINE
<b>P</b>	44) TRONCONE GAETANO
<b>P</b>	45) VARRIALE VINCENZO
<b>P</b>	46) VASQUEZ VITTORIO
<b>Assente</b>	47) VERNETTI FRANCESCO
<b>P</b>	48) ZIMBALDI LUIGI

<b>Assente</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>Assente</b>
<b>Assente</b>
<b>P</b>
<b>Assente</b>
<b>P</b>
<b>Assente</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>
<b>P</b>

**Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Vicesegretario del Comune dr. V. Mossetti**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula la delibera di G.C. n. 273 del 26.04.2012 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: 1) *Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli art.1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-24-26-28-29-30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.* 2) *Determinazione delle relative tariffe.*

**Il Presidente** fa presente che l'atto è stato trasmesso alle Commissioni: Bilancio, Diritti e Sicurezza, Lavoro, Sviluppo, Attività Produttive e Commercio e Trasparenza, al Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì che le Commissioni: Bilancio, Diritti e Sicurezza e Lavoro, Sviluppo, Attività Produttive e Commercio hanno rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio, il Collegio dei Revisori nulla osserva e la VII<sup>^</sup> e VIII<sup>^</sup> Municipalità hanno espresso parere favorevole.

Porta a conoscenza, inoltre, che è stata presentata una raccomandazione e n.50 emendamenti.

Pone in discussione la raccomandazione a firma della consigliera Caiazza.

**La consigliera Caiazza** la illustra.

**Il consigliere Attanasio** chiede il significato della raccomandazione.

**Il Presidente** chiarisce che ha lo stesso significato di un ordine del giorno.

**L'Assessore Esposito** accoglie il contenuto dell'ordine del giorno ed esprime parere favorevole precisa, inoltre che è stato presentato un emendamento il n.44 che accoglie il contenuto dell'ordine del giorno.

**Il Presidente** pone in votazione l'ordine de giorno ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto di astensione dei gruppi UDC, FLI, Liberi per il Sud e del consigliere Zimbaldi. **(allegato 1)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.1 a firma dei consiglieri Esposito G., Iannello e Maurino.

**Il consigliere Esposito G.** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.1 a firma dei consiglieri Esposito G., Iannello e Maurino, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.1**

All'art.1 aggiungere quale comma 1 la seguente enunciazione di principio:” *Il Comune di Napoli, a mente dell'art.41 della Costituzione tutela l'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico*”.

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto di astensione dei consiglieri Varriale e Sgambati.

**(allegato 2)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.2 a firma dei consiglieri Esposito G., Iannello e Maurino.

**Il consigliere Esposito G.** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** pur comprendendo lo spirito dell'emendamento, esprime parere contrario, ritiene più corretto lasciare la formulazione originale.

**Il consigliere Lebros** interviene contro l'emendamento.

**Il consigliere Esposito G.** ritira l'emendamento precisando sullo spirito dello stesso.

**Il Presidente** dichiara pertanto che l'emendamento n.2 viene ritirato.

*del 2012*

*GP*

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.2.1 a firma del consigliere Palmieri.

**Il consigliere Palmieri** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.2.1 a firma del consigliere Palmieri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.2.1**

Nell'art.3 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande- pag.3 allegato A al comma 2 dopo la parola "coordinare", cancellare da "le installazioni di arredo..." fino a "..omogenei" e sostituire con la seguente dicitura:

*"le installazione di arredo, anche più complesse rispetto a quelle individuate nel successivo art.10, come ad esempio i gazebo, da collocare negli ambiti territoriali omogenei."*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **( allegato 3 )**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.3 a firma del consigliere Santoro.

**Il consigliere Santoro** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** propone di sostituire le parole "a traffico limitato" con "pedonalizzate" ed esprime parere favorevole.

**Il consigliere Lebro** precisa sul termine pedonalizzate.

**L'Assessore Donati** chiarisce la differenza tra zone a traffico limitato e zone pedonalizzate.

**Il consigliere Lebro** precisa nuovamente.

**L'Assessore Donati** chiarisce nuovamente.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.3 modificato a firma del consigliere Santoro, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.3**

Alla pagina 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A) riformulare così il comma 1 dell'art.4:

*1. Le occupazioni devono essere prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi. Non è consentita l'occupazione di suolo se per raggiungerla dall'ingresso dell'esercizio cui è annessa, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, con esclusione delle zone pedonalizzate.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **( allegato 4 )**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.4 a firma del consigliere Santoro.

**Il consigliere Santoro** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.4 modificato a firma del consigliere Santoro, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.4**

Alla pagina 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A) riformulare così il comma 3 dell'art.4:

*3. Le occupazioni di suolo nell'area classificata "urbana" sono consentite fino al massimo della metà della lunghezza del marciapiede, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **( allegato 5 )**

**Presidente** pone in discussione l'emendamento n.5 a firma del consigliere Santoro.

**Il consigliere Santoro** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** esprime parere contrario.

**Il consigliere Fiola** lamenta che con tali emendamenti si sta stravolgendo il lavoro svolto in Commissione.

**Esce dall'aula il consigliere Fiola.**(presenti 45)

**Il consigliere Palmieri** interviene nel merito dell'emendamento.

**Il consigliere Crocetta** essendo stato chiamato in causa, chiarisce in relazione al dettagliato lavoro svolto in Commissione con gli Uffici e l'Assessore Esposito.

**Il consigliere Verneti** espone proprie considerazioni.

**Il consigliere Santoro** cerca di fare chiarezza in relazione all'emendamento presentato ed invita il Presidente a porlo in votazione.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.5 a firma del consigliere Santoro e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 6 a firma del consigliere Attanasio.

**Il consigliere Attanasio** lo ritira.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n.6 è stato ritirato.

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.7 a firma del consigliere Frezza.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento integrativo n.7 a firma del consigliere Frezza, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.7**

Al comma 8 dell'art.4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dopo la frase "edifici di culto" aggiungere la frase "*ed edifici che erogano servizio pubblico*".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 6)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.8 a firma del consigliere Troncone ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.8 a firma del consigliere Troncone ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.8**

Alla pagina 4 dell'allegato A della proposta di "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" all'art.4 comma 11 fine secondo rigo aggiungere dopo ..spazi verdi. "*Si vieta l'affissione diretta agli alberi di cartelli, manifesti, insegne e simili, a mezzo chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile.*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

**(allegato 7)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.9 a firma del consigliere Frezza.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento integrativo n.9 a firma del consigliere Frezza, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.9**

Al comma 12 dell'art.4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dopo la frase "scivoli per disabili" aggiungere la frase "*, pali di pubblica illuminazione, alberature, panchine e tutti gli elementi di arredo che costituiscono ostacolo fisso*".

**Il Presidente** pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 8)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.10 a firma del consigliere Santoro.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.10 a firma del consigliere Santoro, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.10**

alla pagina 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande(allegato A) riformulare così il comma 13 dell'art.4:

*13. Le diverse installazioni possono anche essere contigue, in caso contrario gli spazi liberi tra due diverse installazioni devono essere tenuti in perfetto stato di igiene e pulizia a cura di entrambi i titolari di concessioni.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 9)**

**Rientra in aula il consigliere Fiola (presenti 46)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.10.1 a firma della consigliera Coccia ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il consigliere Santoro** invita a sostituire la parola sesso con la parola genere.

**Il consigliere Fiola** espone rilievi e ritiene che l'emendamento potrebbe generare confusione, la materia è regolamentata dall'ASL. Evidenzia, inoltre, la totale confusione politica in atto.

**Il consigliere Lebro** precisa.

**La consigliera Coccia** ritira l'emendamento.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n.10.1 è ritirato.

**La consigliera Caiazzo** espone considerazioni sull'emendamento.

**Il consigliere Grimaldi** chiarisce relativamente ai rilievi sollevati dal consigliere Fiola.

**Il consigliere Fiola** ribadisce che doveva essere mantenuto il lavoro svolto in Commissione.

**Il consigliere Palmieri** precisa che la dizione è stata presa dal P.A.C.

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.11 a firma del consigliere Santoro.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il consigliere Moretto** ritiene la norma troppo restrittiva e lamenta la confusione generata, propone, inoltre, di rimandare di nuovo tutto in commissione.

11 **Il consigliere Iannello** recepisce lo spirito dell'intervento del consigliere Moretto e dichiara di ritirare l'emendamento n.14 da lui sottoscritto.

**Il consigliere Verneti** ritiene che la materia non è di competenza del Consiglio Comunale.

**Il consigliere Santoro** ringrazia l'Assessore che, pur rimettendo la decisione all'Aula, ha espresso parere favorevole.

**Il consigliere Crocetta** concorda con il rispetto dei non fumatori.

**Il consigliere Fiola** precisa sul richiamo alla norma.

**La consigliera Caiazzo** concorda.

**Il consigliere Palmieri** ritiene che non bisogna adottare una norma restrittiva ma fare leva sul senso civico delle persone.

**Il consigliere Varriale** condivide e rispetta il senso dell'emendamento.

**Il consigliere Attanasio** chiede che l'emendamento venga posto in votazione per appello nominale.

**Il consigliere Fucito** preannuncia il voto contrario.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.11 a firma del consigliere Santoro per appello nominale ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in aula di 36 Consiglieri lo ha respinto con n. 25 voti contrari e n.9 voti favorevoli e il voto di astensione dei consiglieri Borriello A. e Caiazzo.

**Risultano allontanati il Sindaco e i consiglieri: Addio, Borriello C., Esposito A., Esposito L., Madonna, Mansueto, Molisso, Mundo e Sgambati ( presenti 36)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.12 a firma del consigliere Santoro.

**L'Assessore Esposito** esprime parere contrario.

**Rientra in aula il consigliere Sgambati.(presenti 37)**

**Il consigliere Santoro** lo ritira.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n.12 del consigliere Santoro è ritirato.

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.13 a firma del consigliere Attanasio.

**Il consigliere Frezza** precisa sull'altezza.

**La consigliera Caiazzo** ritiene troppo portare l'altezza da 20 cm a 30 cm.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole in quanto va a modificare l'altezza.

**Il consigliere Varriale** ritiene importante non modificare la lunghezza.

**L'Assessore Esposito** ribadisce il parere favorevole a portare l'altezza massima a 30 cm.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento modificativo n.13 a firma del consigliere Attanasio, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.13**

All'art.7 3° rigo sostituire "20" con " 30 ".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario della consigliera Caiazzo. **(allegato 10)**

**Il Presidente** ricorda che l'emendamento n. 14 è stato ritirato dai proponenti. Passa, poi all'esame dell'emendamento n. 15 a firma del consigliere Attanasio.

**L'Assessore Esposito** motiva il parere contrario.

**Il consigliere Attanasio** lo ritira insieme agli emendamenti n.16 e n.17.

**Il Presidente** dichiara che gli emendamenti n.15, 16 e 17 sono stati ritirati. Pone,poi, in discussione l'emendamento n.18 a firma del consigliere Frezza.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento modificativo n.18 a firma del consigliere Frezza, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.18**

All'ultimo capoverso del comma b dell'art.10 del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dopo la frase " *di protezione laterali*" aggiungere la frase" *opportunamente fissati ai fini della sicurezza*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

**(allegato 11)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 19 a firma del consigliere Frezza.

**Il consigliere Frezza** lo illustra.

**Il consigliere Lebros** propone un sub emendamento art. 28 comma 10.



**Il Presidente** chiarisce che l'emendamento del consigliere Frezza è relativo all'art.10 e non all'art.28.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento modificativo n.19 a firma del consigliere Frezza, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.19**

All'ultimo capoverso del comma b dell'art.10 del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sostituire le parole "novembre-marzo" con le parole "ottobre-aprile".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 12)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.20 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** motiva il parere contrario.

**La consigliera Caiazzo** concorda e ritira l'emendamento.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n. 20 è stato ritirato e pone in discussione l'emendamento n. 21 a firma del consigliere Santoro.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento sostitutivo n.21 a firma del consigliere Santoro, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.21**

Alla pagina7 del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A ) all'art. 10 comma c):

sostituire " *L'area di suolo pubblico occupata deve generalmente risultare*" con "*L'area di suolo pubblico occupata può essere*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 13)**

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n. 22 è stato ritirato e pone in discussione l'emendamento n. 23 a firma del consigliere Attanasio.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.23 a firma del consigliere Attanasio, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.23**

All'art. 10 pagina 8 punto c al diciannovesimo rigo dopo la parola "rimosse" aggiungere " *entro tre giorni dall'intimazione del competente Servizio comunale*".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 14)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.24 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.24 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.24**

Art.10 -criteri realizzazioni e materiali

Al comma c- elementi accessori, al paragrafo"delimitazione discontinua",

al 3° rigo, dopo la parola "trasparente" aggiungere" *di altezza massima dal suolo pari a m. 1,50*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 15)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.25 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.25 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.25**

Art.10 -criteri realizzazioni e materiali

Al comma c- elementi accessori, al paragrafo"delimitazione discontinua",

al terzo rigo, dopo la parola "accostata" aggiungere "*allo spazio funzionale*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 16)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.26 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento sostitutivo n.26 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.26**

Art.10 -criteri realizzazioni e materiali

Al comma c- elementi accessori, al paragrafo"delimitazione discontinua",

al terzo rigo, sostituire "ma" con "e".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 17)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.27 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.27 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.27**

Art.10 -criteri realizzazioni e materiali

Al comma c- elementi accessori, al paragrafo"delimitazione discontinua",

al 7° rigo, dopo la parola "elementi" togliere la virgola e aggiungere "*tra loro dovrà essere di almeno m.0,80 e*".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 18)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.28 a firma del consigliere Troncone ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.



**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.28 a firma del consigliere Troncone ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.28**

Alla pagina 8 dell'allegato A della proposta di Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'art. 10 lettera c Elementi accessori- Delimitazione discontinua, dopo terzultimo rigo.

Di aggiungere dopo, e a capo"..." arboree da piantumare."

*Sia per le delimitazioni discontinue che continue si consiglia l'utilizzo di piante mediterranee sempreverdi e arbustive, con assenza di bacche velenose.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 19)**

**Entra in aula il consigliere Esposito A. (presenti 38)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n.29 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.29 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.29**

Art.10 -criteri realizzazioni e materiali

Al comma c- elementi accessori, al paragrafo"delimitazione discontinua",

al 13°rigo, dopo" sempreverdi"aggiungere"*tra cui il rhyncospermum o falso gelsomino laddove sia possibile utilizzare un rampicante*".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Moretto e Guangi. **(allegato 20)**

Il Presidente dichiara che gli emendamenti n 30 e n.31 sono stati ritirati e pone in discussione l'emendamento n. 32 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento aggiuntivo n.32 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.32**

Art. 10- criteri e realizzazione e materiali

al comma c) al paragrafo elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al 3° rigo, dopo la parola "progetto" aggiungere "*in ogni caso devono rispondere alle caratteristiche dell'ambiente e la rumorosità deve essere nei limiti previsti dalla legge*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 21)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 33 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.33 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.33**

Articolo 11- Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per l'istallazione di arredo

Comma 4 lettera b al rigo 1° vengono eliminate le parole "in numero sufficiente".

**Il Presidente** constatato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità

(allegato 22)

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 34 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**La consigliera Caiazzo** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** esprime parere contrario.

**La consigliera Caiazzo** ritira l'emendamento n.34 e n.35.

**Il Presidente** dichiara che gli emendamenti n. 34 e n.35 sono stati ritirati e pone in discussione l'emendamento n. 36 a firma del consigliere Troncone ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.36 a firma del consigliere Troncone ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.36**

Alla pagina 10 dell'allegato A della proposta di Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'art.11 comma 4 lettera e)

Di aggiungere dopo, "...di arredo

*e delle specie vegetali da piantare indicando specie e varietà*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 23)

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 37 a firma del consigliere Esposito G. ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere contrario.

**Il consigliere Esposito G.** espone precisazioni e dichiara di ritirarlo.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n. 37 è ritirato e pone in discussione l'emendamento n. 38 sempre a firma del consigliere Esposito G. ed altri.

**L'Assessore Esposito** propone di modificare "a cura del richiedente" con "a cura dell'Amministrazione" ed esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.38 a firma del consigliere Esposito Gennaro ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.38**

Art.12 comma 5, dopo le parole "Servizio Ambiente" aggiungere le parole: *a cura dell'Amministrazione.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 24)

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 39 a firma del consigliere Esposito G. ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere contrario

**Il consigliere Esposito G.** espone precisazioni e dichiara di ritirarlo.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n. 39 è ritirato e pone in discussione l'emendamento n. 40 sempre a firma del consigliere Esposito G. ed altri.

**Il consigliere Esposito G.** lo illustra.

**L'Assessore Esposito** lo ritiene estraneo al regolamento.

**Il consigliere Santoro** precisa sulla questione dell'asporto.

**Il consigliere Esposito G.** chiarisce sul significato dell'emendamento.

**Il consigliere Palmieri** concorda con i chiarimenti del proponente.

**Il consigliere Santoro** chiede il parere del Segretario Generale.

**Il consigliere Esposito G.** chiarisce la differenza tra asporto e consumo all'esterno e chiede di regolamentarli.

**L'Assessore Esposito** ritiene che è un ambito che può essere autorizzato dalle Municipalità e che il regolamento è relativo alla somministrazione.

**Il consigliere Palmieri** sostiene che le Municipalità non rilasciano tali autorizzazioni.

**Il consigliere Lebro** concorda con tale regolamentazione.

**Il consigliere Esposito G.** propone di trasformarlo in raccomandazione.

**Il Presidente** dichiara che l'emendamento n. 41 è decaduto e passa all'esame dell'emendamento n. 42 a firma della consigliera Caiazzo ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.42 a firma della consigliera Caiazzo ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.42**

Art. 17- Sanzioni e misure di ripristino Comma 10 —

Al rigo 2°, dopo le parole "*beni comuni*", aggiungere "*ed alla proprietà pubblica*"

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 25)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 43 a firma del consigliere Vernetti.

**L'Assessore Esposito** precisa sul refuso.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.43 a firma del consigliere Vernetti, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.43**

Nell'art.18 del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande- pagina 14 allegato A- al punto 2 terzo rigo sostituire "art.9" con "art.10".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 26)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 44 a firma del consigliere Borriello A. ed altri.

**La consigliera Coccia** interviene come firmataria dell'emendamento.

**Il consigliere Lebro** espone precisazione..

**L'Assessore Esposito** propone di modificare con " Servizio competente" ed esprime parere favorevole.

**Il consigliere Santoro** ritiene che l'Unità di Progetto diventa una sovrastruttura e, che invece andrebbero potenziati gli uffici dell'ottava Direzione. Preannuncia il voto contrario.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.44 a firma del consigliere Borriello A. ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.44**

All'interno dell'art 18 del Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande- pagina 14 allegato A- aggiungere il seguente punto 4;

*4) Per agevolare l'attuazione del presente regolamento sarà costituita dalla Direzione Generale apposita Unità di Progetto interdipartimentale.*

*L'Unità di Progetto, coordinata dal dirigente del Servizio competente, avrà durata di 6 mesi dalla data di costituzione e sarà composta da tanti membri quanti sono gli uffici e i servizi comunali competenti per il rilascio dei pareri sulle istanze di occupazione suolo antistante i pubblici esercizi di somministrazione de alimenti e bevande.*

*I membri dell' Unità di Progetto saranno individuati dal Direttore Generale sentiti gli uffici e i servizi di appartenenza.*

*L'Unità di Progetto avrà il compito di gestire la fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regolamento e concentrerà in sé la competenza per l'accettazione, l'istruttoria delle pratiche e il rilascio delle concessioni. L'Unità di Progetto gestirà inoltre i rapporti con gli enti esterni al Comune che rientrano nel procedimento unico di rilascio delle concessioni.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario del consigliere Santoro. **(allegato 27)**

**Si allontana il consigliere Borriello A.(presenti 37)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n 45 a firma del consigliere Esposito G. ed altri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.45 a firma del consigliere Esposito G. ed altri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.45**

All'art.18 dopo il comma 3 aggiungere comma 4

*Il presente Regolamento costituisce disciplina speciale rispetto al "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)" il quale sarà applicabile in quanto non derogato ed in quanto compatibile".*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto di astensione dei consiglieri Santoro, Varriale e Sgambati.

**(allegato 28)**

**Rientra in aula il consigliere Borriello A.(presenti 38)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n 45.1 a firma dei consiglieri Palmieri e Addio.

**L'Assessore Esposito** motiva il parere contrario.

**Il consigliere Palmieri** non condivide il parere espresso.

**L'Assessore Esposito** precisa in relazione al parere espresso.

**Il consigliere Palmieri** chiarisce lo spirito del documento.

**L'Assessore Esposito** invita a riformulare l'emendamento.

**Il consigliere Palmieri** concorda.

**Il Presidente** propone di accantonare l'emendamento n. 45.1 in attesa che venga riformulato e,

gn [Signature]

passa all'esame dell'emendamento n. 46 a firma del consigliere Vernetti.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.46 a firma del consigliere Vernetti, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.46**

Nell' art.24 del Regolamento C.O.S.A.P.- pagina 16 allegato B (pagina 30 della numerazione complessiva degli allegati)- al termine dell'ultimo capoverso, dopo...“anno precedente”. inserire la seguente dicitura:”*L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale cui al punto d) del presente articolo*”.

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 29)**

**Il Presidente** passa all'esame dell'emendamento n.47 a firma del consigliere Crocetta con il relativo subemendamento.

**Il consigliere Crocetta** chiarisce che l'emendamento n.47 viene riformulato dal subemendamento n. 47/B.

**L'Assessore Esposito** propone dopo le parole per iniziative di aggiungere “*che prevedono biglietti di ingresso a pagamento*”.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.47 riformulato con il subemendamento 47/B a firma del consigliere Crocetta, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.47 riformulato con il subemendamento n.47/B**

Nel Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per l'applicazione del relativo canone (COSAP), all'art.29, dopo il comma 3, è stato proposto il seguente emendamento:

di aggiungere il seguente comma 3 bis:

*La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione del canone, fino al 100% per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, turistico o culturale che prevedono la partecipazione o la ammissione gratuita di anziani, studenti o portatori di handicap ovvero, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di comunicazione, quando sia garantita la promozione turistica della Città e dei suoi siti secondo modalità rilevanti e concordate.*

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 30)**

**Entra in aula il consigliere Borriello C.(presenti 39)**

**Il Presidente** pone in discussione l'emendamento n. 48 a firma del consigliere Borriello A.

**L'Assessore Esposito** esprime e motiva il parere contrario.

**Il consigliere Borriello A.** precisa e chiede il parere dell'Assessore Lucarelli.

**L'Assessore Lucarelli** rimette la decisione all'Assessore Esposito.

**L'Assessore Esposito** chiarisce che le manifestazioni religiose sono già gratuite.

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

**Si allontana dall'aula il consigliere Fiola(presenti 38)**

**Il Presidente** riprende l'esame dell'emendamento n.45.1 riformulato dal consigliere Palmieri.

**L'Assessore Esposito** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.45.1 riformulato a firma del consigliere Palmieri, il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n. 45.1**

Nuova formulazione del comma 2 art.18:

dopo le parole " *soggetti richiedenti*" rettificare con " *nella predisposizione dei nuovi progetti di arredo*" dopo le parole art.9 aggiungere" fatte salve le concessioni di suolo pubblico già rilasciate, oggetto di rinnovo".

**Il Presidente** lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (allegato 31)

**Pertanto il Consiglio premesso che**

con Deliberazione di G.C. n°582 del 30/04/2009, si fissavano gli indirizzi per le occupazione di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi;

**Considerato che**

- la complessità della cornice normativa di riferimento ed i conseguenti ritardi accumulati per la conclusione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ha spinto la nuova Amministrazione Comunale a fissare tra gli obiettivi prioritari quello del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, da elaborarsi sulla base dell'esperienza e dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento nell'ultimo biennio;
- nelle more dell'adozione del nuovo atto di pianificazione, con Deliberazione di G.C. n°876 del 04/08/2011, è stato adottato un modello transitorio di occupazione di suolo, dotato di caratteristiche tecniche imprescindibili per l'ottenimento dei necessari pareri preventivi, con l'installazione esclusiva di elementi di arredo di minimo impatto, rimuovibili, non fissati al suolo, secondo le linee del programma "Napoli Semplice";

**Dato atto che**

- la procedura semplificata ha dato dei buoni risultati in termini di efficacia, in quanto strumento in grado di fornire una risposta celere alle aspettative di moltissimi operatori;
- sulla scorta di tale esperienza ed in forza dell'obiettivo assegnato dall'Amministrazione Comunale, si è proceduto a redigere la proposta del nuovo strumento regolamentare, di cui all'allegato A ed a sottoporre lo stesso alle verifiche ed ai pareri dei Servizi e degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'esame della Commissione Consiliare Lavoro ed Attività Produttive, conclusosi con verbale del 27 gennaio 2012;
- la proposta tiene conto delle integrazioni e delle modifiche richieste dai Servizi ed Enti, ai quali la stessa è stata sottoposta;
- con nota PG/2011/667501 del 19/10/2011, la proposta di regolamento è stata trasmessa al Servizio Traffico e Viabilità, che non ha prodotto osservazioni;
- la ASL Napoli 1- Dipartimento Prevenzione, con nota n. 2659 del 07/11/2011, ha espresso il proprio parere in ordine ai requisiti igienico-sanitari;
- in apposita riunione è stato acquisito il parere del Servizio Arredo Urbano, per quanto attiene le norme tecniche di installazione e la qualità degli arredi ;
- è stato sentito il Comando Provinciale dei VV.FF. in merito alle norme di sicurezza per l'installazione degli impianti tecnologici;
- con nota n. PG/2012/17134 del 09/01/2012 il testo regolamentare è stato trasmesso al Coordinamento Operativo delle Municipalità;

**Dato atto, altresì, che**

- il presente Regolamento, nel prevedere nuove fattispecie di occupazione di suolo ed in particolare, le concessioni “quadrimestrale” (c.d. semplificata), “semestrale” (c.d. stagionale) e “triennale” (c.d. continuativa), corrispondenti ad una diversa durata dell’occupazione, esige la modifica e/o l’integrazione di alcuni articoli del Regolamento C.O.S.A.P., approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 11/04/2003 e ss. mm. e ii.;
- contestualmente all’adozione del presente Regolamento dovranno, pertanto, essere modificati e/o integrati i seguenti articoli del Regolamento COSAP: artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 26, 29, 30 e 32, secondo il prospetto di cui all’Allegato/B - che contiene una tavola sinottica nella quale, da un lato, è indicato il testo originario di ciascun articolo e, dall’altro, il testo integrato e modificato;

**Considerato, altresì, che**

- in sede di modifica del Regolamento C.O.S.A.P., al fine di dare risposta alle esigenze emerse in sede di applicazione tariffaria, si è reso necessario, altresì, valutare l’integrazione del medesimo Regolamento C.O.S.A.P. con la previsione relativa alle “Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell’arco dell’anno ed occasionali, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d’arte e/o quelle dell’ingegno a carattere creativo, nonché gli operatori artigiani”;
- tale integrazione consente di identificare una tariffa congrua per una fetta significativa di occupazione di suolo pubblico, che a causa di alcune discrasie generate dal vigente impianto, non trova un’adeguata collocazione ed è in grado, altresì, di superare la forbice attuale, che per effetto dell’applicazione della tariffa giornaliera per le occupazioni di suolo superiori agli 11 giorni, determina il pagamento di un importo pari a quello previsto per il canone annuo;
- nella stessa ottica, le Commissioni Lavoro e Bilancio hanno espresso la necessità di prevedere un’agevolazione tariffaria nell’ipotesi in cui l’area oggetto di concessione di suolo pubblico comprenda la proiezione di tende soprastanti, posto che per la medesima area è corrisposto un doppio canone concessorio ;

**Rilevato che** dovranno, pertanto, essere modificati e/o integrati anche gli articoli 2 e 28 del Regolamento C.O.S.A.P., secondo il prospetto di cui al citato Allegato/B;

**Considerato, infine, che**

con deliberazione di Giunta Comunale n. 1088 dell’11 settembre 2011, poiché l’applicazione dell’articolo 29 del Regolamento C.O.S.A.P., recante la disciplina delle esenzioni dal canone, ha incontrato difficoltà di interpretazione in merito al secondo capoverso che, facendo riferimento alle “*occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli*”, quale causa di esenzione dal pagamento del canone, non è apparso, nella fase applicativa, congruente rispetto alle diversificate fattispecie delle iniziative di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali dell’Ente, realizzate senza scopo di lucro da altri soggetti, ma con la piena condivisione del Comune di Napoli sulle finalità che tali eventi si prefiggono, è stata già proposta al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento C.O.S.A.P. limitatamente al ricordato art. 29;

- tale modifica non è stata sottoposta alle valutazioni del Consiglio comunale attesa l’opportunità di una complessiva valutazione delle proposte di modifica del Regolamento COSAP;



**Ritenuto**, pertanto, di dover revocare la deliberazione di Proposta al Consiglio n. 1088 dell'11 novembre 2011 e di dover, viceversa, riproporre con la delibera di G.C. n. 273 del 26.04.2012 la modifica dell'art. 29 del Regolamento C.O.S.A.P., "Esenzioni e riduzioni", negli stessi termini e per le medesime motivazioni di cui alla deliberazione n. 1088/2011, e secondo quanto riportato nel citato Allegato/B;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- il Regolamento Viario del Comune di Napoli, approvato con Delibera di C.C. n. 210/2001;
- il P.A.C. approvato con Deliberazione Consiliare n. 46/2001;
- il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 46/2001;
- il Regolamento per la disciplina del canone e per l'applicazione delle tariffe C.O.S.A.P., approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 dell'11/04/2003 e ss.mm.ii.
- la Deliberazione di G.C. n°582 del 30/04/2009 di approvazione degli indirizzi per le occupazioni

di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi;

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti firmatari dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.273 del 26.04.2012 con i relativi allegati composti di nn. 38 pagine quale parte integrante del presente provvedimento

**DELIBERA**

Con la presenza in aula di n.38 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto di astensione dei gruppi consiliari PDL e PDL Napoli, con n.1 ordine del giorno e n.30 emendamenti precedentemente approvati

di Revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 1088 dell'11 novembre 2011 "Proposta al Consiglio Comunale: modifica del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.) limitatamente all'art. 29, recante la disciplina delle esenzioni";

1) Approvare il nuovo Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico annesse agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'Allegato/A, composto di n° 14 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di G.C. n.273 del 26.04.2012 ;

2) Approvare le consequenziali modifiche ed integrazioni del Regolamento C.O.S.A.P., ed in particolare degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 26, 29, 30 e 32, secondo il prospetto di cui all'Allegato/B, composto di n. 24 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di G.C. n.273 del 26.04.2012, contenente una tavola sinottica nella quale, da un lato, è indicato il testo originario del Regolamento C.O.S.A.P., dall'altro le modifiche apportate ;

3) Approvare, altresì, l'integrazione dell'art.2 del Regolamento C.O.S.A.P. "tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie", introducendo il comma 6 bis denominato: "Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno ed occasionali, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle dell'ingegno a carattere creativo, nonché gli operatori artigiani";

4) Approvare l'integrazione dell'art.28 (Agevolazioni) del citato Regolamento C.O.S.A.P. introducendo :





-il comma 9 bis, ai fini della determinazione delle tariffe di cui alle occupazioni previste al punto 2), comma 6/bis (integrazioni riportate nell'Allegato B) ;

-il comma 10 relativo alle agevolazioni tariffarie nell'ipotesi di occupazione di suolo pubblico comprendente proiezioni di tende soprastanti, regolarmente autorizzate (integrazioni riportate nell'Allegato B).

Dare atto, infine, che costituiscono parte integrante della suddetta deliberazione i seguenti allegati:

1) delibera di G.C. n.273 del 26.04.2012 composta da n.9 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, progressivamente numerati dalla pagina n.1 alla pagina n.24;

2) n. 1 ordine del giorno;

3) n.30 emendamenti ;

4) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5) testo coordinato dei regolamenti relativi agli allegati A e B.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento testè approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, l'**esecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza, con il voto di astensione del Borriello A.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

  
Il Coordinatore  
Dr. Giuseppe Scala



  
Il Dirigente  
D.ssa Enrichetta Barbati

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Prof. R. Pasquino



Il Vice segretario Generale  
Dr. V. Mossetti





Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **2 LUG. 2012** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile Luigi Roberto

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a \_\_\_\_\_

P.R. An. Esposito An. Realforzo Dott. no. Michelino Dott. no. Esposito Dott. no. Ceramicele Dott. Ceremolo Dott. Ricci JRV

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_



COMUNE DI NAPOLI

VIII DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO  
I DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO  
ASSESSORATO AL BILANCIO

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° h del 01/03/2012

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 273

OGGETTO: Proposta al Consiglio:

- 1) Approvazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 15 - 16 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.
- 2) Determinazione delle relative tariffe.

Il giorno 26-1-2012....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 12..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de **MAGISTRIS**

P

**ASSESSORI:**

Tommaso **SODANO**

P

Sergio D'ANGELO

P

Luigi DE FALCO

P

Antonella DI NOCERA

P

Anna DONATI

P

Marco ESPOSITO

P

Alberto **LUCARELLI**

P

Giuseppe **NARDUCCI**

Assente

Annamaria **PALMIERI**

P

Riccardo **REALFONZO**

P

Giuseppina **TOMMASIELLI**

P

Bernardino **TUCCILLO**

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Sr. Gaetano Tortorella

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Marco Esposito e dell'Assessore alle Risorse Strategiche Riccardo Realfonzo

2

**Premesso che**

con Deliberazione di G.C. n°582 del 30/04/2009, si fissavano gli indirizzi per le occupazione di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi;

**Considerato che**

▲ la complessità della cornice normativa di riferimento ed i conseguenti ritardi accumulati per la conclusione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ha spinto la nuova Amministrazione Comunale a fissare tra gli obiettivi prioritari quello del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, da elaborarsi sulla base dell'esperienza e dell'attività di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento nell'ultimo biennio;

▲ nelle more dell'adozione del nuovo atto di pianificazione, con Deliberazione di G.C. n°876 del 04/08/2011, è stato adottato un modello transitorio di occupazione di suolo, dotato di caratteristiche tecniche imprescindibili per l'ottenimento dei necessari pareri preventivi, con l'installazione esclusiva di elementi di arredo di minimo impatto, rimuovibili, non fissati al suolo, secondo le linee del programma "Napoli Semplice";

**Dato atto che**

▲ la procedura semplificata ha dato dei buoni risultati in termini di efficacia, in quanto strumento in grado di fornire una risposta celere alle aspettative di moltissimi operatori;

▲ sulla scorta di tale esperienza ed in forza dell'obiettivo assegnato dall'Amministrazione Comunale, si è proceduto a redigere la proposta del nuovo strumento regolamentare, di cui all'allegato A ed a sottoporre lo stesso alle verifiche ed ai pareri dei Servizi e degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'esame della Commissione Consiliare Lavoro ed Attività Produttive, conclusosi con verbale del 27 gennaio 2012;

▲ la proposta tiene conto delle integrazioni e delle modifiche richieste dai Servizi ed Enti, ai quali la stessa è stata sottoposta;

▲ con nota PG/2011/667501 del 19/10/2011, la proposta di regolamento è stata trasmessa al Servizio Traffico e Viabilità, che non ha prodotto osservazioni;

▲ la ASL Napoli 1- Dipartimento Prevenzione, con nota n. 2659 del 07/11/2011, ha espresso il proprio parere in ordine ai requisiti igienico-sanitari;

▲ in apposita riunione è stato acquisito il parere del Servizio Arredo Urbano, per quanto attiene le norme tecniche di installazione e la qualità degli arredi ;

▲ è stato sentito il Comando Provinciale dei VV.FF. in merito alle norme di sicurezza per l'installazione degli impianti tecnologici;

▲ con nota n. PG/2012/17134 del 09/01/2012 il testo regolamentare è stato trasmesso al Coordinamento Operativo delle Municipalità;

**Dato atto, altresì, che**

▲ il presente Regolamento, nel prevedere nuove fattispecie di occupazione di suolo ed in particolare, le concessioni "quadrimestrale" (c.d. semplificata), "semestrale" (c.d. stagionale) e "triennale" (c.d. continuativa), corrispondenti ad una diversa durata dell'occupazione, esige la modifica e/o l'integrazione di alcuni articoli del Regolamento C.O.S.A.P., approvato con Deliberazione Consiliare n° 60 del 11/04/2003 e ss. mm. e ii.;

▲ contestualmente all'adozione del presente Regolamento dovranno, pertanto, essere modificati e/o integrati i seguenti articoli del Regolamento COSAP: artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 26, 29, 30 e 32, secondo il prospetto di cui all'Allegato/B - che contiene una tavola sinottica nella quale, da un lato, è indicato il testo originario di ciascun articolo e, dall'altro, il testo integrato e modificato;

**Considerato, altresì, che**

▲ in sede di modifica del Regolamento C.O.S.A.P., al fine di dare risposta alle esigenze emerse in sede di applicazione tariffaria, si è reso necessario, altresì, valutare l'integrazione del medesimo Regolamento C.O.S.A.P. con la previsione relativa alle "Occupazioni per fiere e sagre annesse a

festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno ed occasionali, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e/o quelle dell'ingegno a carattere creativo, nonché gli operatori artigiani”;

▲ tale integrazione consente di identificare una tariffa congrua per una fetta significativa di occupazione di suolo pubblico, che a causa di alcune discrasie generate dal vigente impianto, non trova un'adeguata collocazione ed è in grado, altresì, di superare la forbice attuale, che per effetto dell'applicazione della tariffa giornaliera per le occupazioni di suolo superiori agli 11 giorni, determina il pagamento di un importo pari a quello previsto per il canone annuo;

▲ nella stessa ottica, le Commissioni Lavoro e Bilancio hanno espresso la necessità di prevedere un'agevolazione tariffaria nell'ipotesi in cui l'area oggetto di concessione di suolo pubblico comprenda la proiezione di tende soprastanti, posto che per la medesima area è corrisposto un doppio canone concessorio ;

**Rilevato** che dovranno, pertanto, essere modificati e/o integrati anche gli articoli 2 e 28 del Regolamento C.O.S.A.P., secondo il prospetto di cui al citato Allegato/B;

**Considerato, infine, che**

con deliberazione di Giunta Comunale n. 1088 dell'11 settembre 2011, poiché l'applicazione dell'articolo 29 del Regolamento C.O.S.A.P., recante la disciplina delle esenzioni dal canone, ha incontrato difficoltà di interpretazione in merito al secondo capoverso che, facendo riferimento alle "occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli", quale causa di esenzione dal pagamento del canone, non è apparso, nella fase applicativa, congruente rispetto alle diversificate fattispecie delle iniziative di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali dell'Ente, realizzate senza scopo di lucro da altri soggetti, ma con la piena condivisione del Comune di Napoli sulle finalità che tali eventi si prefiggono, è stata già proposta al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento C.O.S.A.P. limitatamente al ricordato art. 29;

▲ tale modifica non è stata ancora sottoposta alle valutazioni del Consiglio comunale attesa l'opportunità di una complessiva valutazione delle proposte di modifica del Regolamento COSAP;

**Ritenuto**, pertanto, di dover revocare la deliberazione di Proposta al Consiglio n. 1088 dell'11 novembre 2011 e di dover, viceversa, riproporre con il presente atto la modifica dell'art. 29 del Regolamento C.O.S.A.P., "Esenzioni e riduzioni", negli stessi termini e per le medesime motivazioni di cui alla deliberazione n. 1088/2011, e secondo quanto riportato nel citato Allegato/B;

**Visto:**

- ▲ il Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
- ▲ il Regolamento Viario del Comune di Napoli, approvato con Delibera di C.C. n. 210/2001;
- ▲ il P.A.C. approvato con Deliberazione Consiliare n. 46/2001;
- ▲ il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica approvato con deliberazione consiliare n. 46/2001;
- ▲ il Regolamento per la disciplina del canone e per l'applicazione delle tariffe C.O.S.A.P., approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 dell'11/04/2003 e ss.mm.ii.
- ▲ la Deliberazione di G.C. n°582 del 30/04/2009 di approvazione degli indirizzi per le occupazioni di suolo pubblico annesse a pubblici esercizi;

*ai ALLEGATI complessivamente solo composti da nn. 38 pagg. [firma]*  
La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti dei Servizi interessati, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono:

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate – Governo delle Entrate -  
Dr. Aniello Cerasuolo

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu-Cosap  
D.ssa Caterina Cerangolo

Il Direttore Centrale della VIII Dir. Centrale  
D.ssa Daniela Micciblungo

.. SEGRETARI GENERALI

**CON VOTI UNANIMI DELIBERA**

A. Revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 1088 dell'11 novembre 2011 "Proposta al Consiglio Comunale: modifica del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.) limitatamente all'art. 29, recante la disciplina delle esenzioni";

B. Proporre al Consiglio:

- 1) Approvare il nuovo Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico annesse agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'Allegato/A, composto di n° 15 <sup>di es</sup> <sup>piatto</sup> <sup>SA</sup> <sup>Fonza</sup> pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare le consequenziali modifiche ed integrazioni del Regolamento C.O.S.A.P., ed in particolare degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 26, 29, 30 e 32, secondo il prospetto di cui all'Allegato/B, composto di n° 24 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente una tavola sinottica nella quale, da un lato, è indicato il testo originario del Regolamento C.O.S.A.P., dall'altro le modifiche apportate ;
- 3) Approvare, altresì, l'integrazione dell'art.2 del Regolamento C.O.S.A.P. "tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie", introducendo il comma 6 bis denominato: "Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno ed occasionali, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle dell'ingegno a carattere creativo, nonché gli operatori artigiani" ;
- 4) Approvare l'integrazione dell'art.28 (Agevolazioni) del citato Regolamento C.O.S.A.P. introducendo :
  - il comma 9 bis, ai fini della determinazione delle tariffe di cui alle occupazioni previste al punto 2), comma 6/bis (integrazioni riportate nell'Allegato B) ;
  - il comma 10 relativo alle agevolazioni tariffarie nell'ipotesi di occupazione di suolo pubblico comprendente proiezioni di tende soprastanti, regolarmente autorizzate (integrazioni riportate nell'Allegato B).

Il Dirigente del Servizio Accertamento  
delle Entrate - Governo delle Entrate -  
Dr. Aniello CERASUOLO

Visto

Il Direttore Centrale della I Dir. Centrale  
D.ssa Gaetana ESPOSITO

L'Assessore alle Risorse Strategiche  
Dr. Riccardo REALFONZO

Il Dirigente del Servizio Accertamento  
delle Entrate - Area/Tarsu-Cosap  
D.ssa Caterina CERANGOLO

Il Direttore Centrale della VIII Dir. Centrale  
D.ssa Daniela MICHELINO

L'Assessore allo Sviluppo  
Dr. Marco ESPOSITO

Segue emendamento su intercalare allegato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 26.04.2012**

5

La Giunta,

Letti i pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi dal dr. Aniello Cerasuolo, Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate- Governo delle Entrate, dalla dr.ssa Caterina Cetrangolo, Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate - Area Tarsu-Cosap e dalla dr.ssa Daniela Michelino, Direttore della VIII Direzione Centrale, competenti in materia ;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con VOTI UNANIMI approva la proposta.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
*Luigi de Magistris*

**IL SEGRETARIO GENERALE**





COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 01/03/2012, AVENTE AD OGGETTO:

**Proposta al Consiglio:**

- 1) **Approvazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica ed integrazione degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 15 - 16 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.**
- 2) **Determinazione delle relative tariffe.**

I Dirigenti dei Servizi e Direttori Centrali interessati esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE - dalla presente proposta non deriva né può derivare un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate - Governo delle Entrate -  
Dr. Aniello Cerasuolo

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate - Area Tarsu-Cosap  
D.ssa Caterina Cetrangolo

Il Direttore Centrale della VIII Dir. Centrale  
D.ssa Daniela MICHELINO

Addi,.....

Pervenuta in Ragioneria Generale il ..... Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....( ) del Bilancio 20....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



Proposta di deliberazione della VIII Direzione Centrale prot. n. 4 dell'1.3.2012, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 2.4.2012 – S.G. 258

7

**Osservazioni del Segretario Generale**

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dagli uffici proponenti.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole – dalla presente proposta non deriva né può derivare un aumento della spesa o una diminuzione delle entrate”*.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta Comunale intende revocare la deliberazione di G.C. n. 1088/2011 avente ad oggetto la proposta al Consiglio di modifica dell'art. 29 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.). Nel contempo si intende proporre al Consiglio la modifica di alcuni articoli del vigente Regolamento C.O.S.A.P., tra cui lo stesso articolo 29 (Esenzioni), e l'approvazione del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico annesse agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dal dirigente competente, con attestazione di responsabilità, da cui, tra l'altro, si evince che:

- *“si è proceduto a redigere la proposta del nuovo strumento regolamentare [...] ed a sottoporre lo stesso alle verifiche ed ai pareri dei Servizi e degli Enti coinvolti nel procedimento, nonché all'esame della Commissione Consiliare Lavoro ed Attività Produttive, conclusosi con verbale del 27 gennaio 2012”*;
- *“la proposta di regolamento è stata trasmessa al Servizio Traffico e Viabilità, che non ha prodotto osservazioni; la ASL Napoli 1 – Dipartimento Prevenzione [...] ha espresso il proprio parere in ordine ai requisiti igienico-sanitari; [...] è stato acquisito il parere del Servizio Arredo Urbano [...]; è stato sentito il Comando Provinciale dei VV.FF. in merito alle norme di sicurezza per l'installazione degli impianti tecnologici; [...] il testo regolamentare è stato trasmesso al Coordinamento Operativo delle Municipalità”*.

Richiamato:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. lgs. 267/2000, in cui si dispone che il Consiglio Comunale ha competenza in ordine alla *“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 in cui si individuano, fra l'altro, i criteri per la redazione del regolamento per il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- con riferimento al punto B1) del dispositivo, il Codice della strada all'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, in cui si prevede che *“Nei centri abitati [...] l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”*.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che ha sottoscritto la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, alla congruità della motivazione, alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di regolazione e di programmazione approvati dall'Ente e all'idoneità e convenienza delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire.

Visto:  
Il Sindaco  
Magistris

M. SEGRETARIO GENERALE

Nel presupposto che la proposta riguarda un atto a contenuto normativo, espressione dell'autonomia regolamentare dell'Ente esercitabile nel rispetto dei vincoli normativi ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000, spettano all'organo deliberante le valutazioni, di natura discrezionale, ai fini dell'adozione dell'atto, previo l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico, fermo restando la coerenza dell'azione amministrativa con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità.

8

Il Segretario Generale



26.4.12

~~Luigi de Magistris~~  
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N. 273.....DEL 26/6/10.....**

(ALL. A )



COMUNE DI NAPOLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SUOLO PUBBLICO ANTISTANTE GLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E  
BEVANDE**

m

*Atunnu*

## Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità .....	
Art. 2 – Definizioni .....	
Art. 3 – Attuazione del piano – Zonizzazione .....	
Art. 4 - Criteri di collocazione .....	
Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari .....	
Art. 6 - Manutenzione – sicurezza e accessibilità .....	
Art.7 – Pubblicità .....	
Art.8 - Lavori pubblici .....	
Art. 9 – Danneggiamenti .....	
Art. 10 – Criteri di realizzazione e materiali.....	
Art. 11 – Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per l’installazione di arredo .....	
Art. 12 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico semestrale o triennale.....	
Art. 13 – Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico quadrimestrale, con procedura semplificata .....	
Art. 14 – Bollino di contrassegno “Napoli semplice”.....	
Art. 15 - Vivibilità del territorio e processo partecipativo .....	
Art. 16 – Sospensione decadenza e revoca della concessione.....	
Art. 17 - Sanzioni e misure di ripristino.....	
Art. 18 – Disposizioni transitorie.....	

M

*Adm...*

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento è uno strumento che si integra nel processo di riqualificazione dell'ambiente urbano, attraverso il quale si intende anche valorizzare e promuovere le attività destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio deve rappresentare un elemento di qualità e concorrere a definire l'immagine della città. L'obiettivo è garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico mediante la collocazione di elementi di arredo armonizzati con il contesto urbano di riferimento, rispettandone le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali.

2. Questo strumento regolamentare fa parte del programma "Napoli Semplice" e si propone di ridurre i tempi di rilascio della concessione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale, grazie all'individuazione di caratteristiche e requisiti qualitativi degli elementi di arredo per ambiti territoriali, definiti allo scopo di orientarne la progettazione

3. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.

## **Art. 2 – Definizioni**

L'insieme coordinato degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimuovibili), posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, si configura quale occupazione di suolo:

a) Quadrimestrale (c.d. semplificata), consistente nell'esclusiva installazione di tavoli, sedie ed ombrelloni, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 gg. nell'arco dell'anno solare, mediante l'applicazione della procedura semplificata;

b) Semestrale (c.d. stagionale), per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 gg. nell'arco dell'anno solare, rilasciata secondo l'iter procedurale appresso specificato;

c) Triennale (c.d. continuativa), per un periodo complessivo di 3 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, rilasciata secondo l'iter procedurale appresso specificato;

Ciascuna occupazione deve far riferimento, tassativamente, ad una sola tipologia temporale tra quelle sopra indicate.

## **Art. 3 – Attuazione del piano – Zonizzazione**

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, architettonici, urbanistici, storici e culturali degli spazi pubblici, ai fini della disciplina del presente Regolamento vengono individuate tre aree cittadine:

- **Area Centro Antico** (comprensiva dei quartieri Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe, S. Lorenzo);
- **Area Panoramica** (comprensiva dei quartieri Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Vomero, Arenella, Bagnoli);
- **Area Urbana** (i restanti quartieri).

2. In ciascuna di tali aree sarà possibile individuare con Deliberazione di Giunta Comunale, ma anche su proposta delle Municipalità, sentite le Associazioni di categoria degli esercenti, uno o più ambiti territoriali omogenei, sulla base dei caratteri identificativi dell'ambiente urbano ed in connessione con la tipologia dell'insediamento del sistema commerciale del luogo, al fine di uniformare e coordinare le installazioni di arredo, da collocare negli ambiti territoriali omogenei.

3. La Giunta Comunale approva i progetti-tipo da adottare per la realizzazione di tali occupazioni, definendone le caratteristiche costruttive, sulla scorta di un percorso amministrativo che tenga conto di tutti i pareri dei Servizi e degli Enti con specifiche competenze in materia.

#### **Art. 4 - Criteri di collocazione**

1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'esercizio commerciale. Tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci ed, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi. Non è consentita l'occupazione di suolo se per raggiungerla dall'ingresso dell'esercizio cui è annessa, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, con esclusione delle zone a traffico limitato.
2. Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta in aderenza ai fabbricati ove sono collocati gli esercizi. Ove le dimensioni dei marciapiedi lo consentano, fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al punto 1, può essere consentito porre l'occupazione non in aderenza al fabbricato, previo parere favorevole espresso dal Servizio Traffico e Viabilità.
3. Le occupazioni di suolo sui marciapiedi sono consentite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 - comma 3 - del Codice della Strada, ovvero "... fino al massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri".
4. Nelle aree classificate "Centro Antico" e "Panoramica", quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio libero dal margine del marciapiede non inferiore alla somma dell'ingombro trasversale necessario per la circolazione contemporanea di un pedone e di una persona con impedita o limitata capacità motoria, stabilito in mt. 1,20 almeno, fermo restando le esigenze generali di sicurezza.
5. Le occupazioni di suolo non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente.
6. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
7. Non è consentita l'occupazione di suolo in aderenza o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della competente Soprintendenza.
8. Non è consentita l'installazione di arredi ad una distanza inferiore a metri cinque dagli accessi ad edifici di culto.
9. Le installazioni di arredi non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune, di monumenti o di visuali paesaggistiche.
10. Le installazioni non devono pregiudicare l'accesso e la manutenzione delle reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio ovvero comportarne un limitato funzionamento (chiusini, botole, grigliati di aerazione, quadri di controllo, ecc).
11. Nella collocazione delle installazioni, in ogni caso, deve essere garantita la salvaguardia degli alberi, delle aiuole e degli spazi verdi.
12. Le occupazioni del suolo devono rispettare la distanza di almeno mt. 1 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili.
13. Le diverse installazioni non possono essere contigue, senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni, non inferiori a mt. 0,80.
14. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici e l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà valutata, in riferimento all'ambiente ed alla tipologia proposta, nel rispetto delle prescrizioni e/o pareri espressi dal Servizio Traffico e Viabilità e/o dal Servizio Parchi e Giardini.

### **Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari**

1. La concessione di suolo deve essere commisurata al rispetto dei parametri igienico-sanitari rapportati alla somma delle superfici dell'esercizio pubblico esistente e di quelle da occupare, e specificatamente alla capacità operativa dell'esercizio (dimensioni della cucina e dei locali di preparazione degli alimenti) e al numero dei servizi igienici riservati all'utenza e al personale addetto. In particolare, deve essere rispettato il seguente rapporto servizi igienici/pubblico, a condizione che sia comunque garantita la presenza di un servizio igienico per il personale:

- fino a n.30 posti di somministrazione almeno n.1 servizio igienico (1 lavandino 1 wc);
- fino a n.50 posti di somministrazione almeno n.2 servizi igienici doppi distinti per sesso;
- fino a n.100 posti di somministrazione almeno n.2 servizi igienici doppi (n.2 lavandini n.2 WC) distinti per sesso;
- oltre n.100 posti di somministrazione n.3 servizi igienici tripli (n.3 lavandini, n.3 WC) distinti per sesso.

2. L'esercente dovrà essere munito di un piano di pulizia e di sanificazione alle aree esterne richieste in concessione.

### **Art. 6 - Manutenzione – sicurezza e accessibilità**

1. Le installazioni collocate sull'area occupata devono essere tenute in perfetto stato di conservazione e ben mantenute, onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

2. Tutti gli elementi installati devono essere mantenuti sempre puliti e funzionali e su di essi non possono essere aggiunte ulteriori protezioni, graticci di delimitazione o qualsiasi altro oggetto non autorizzato.

3. Le installazioni devono essere realizzate nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

4. Le installazioni non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo, in particolare per bambini e diversamente abili.

5. Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche.

6. Allo scadere dell'orario di esercizio del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato ovvero tenuti in condizione di ordine e decoro.

### **Art.7 - Pubblicità**

Sulle coperture e sugli elementi di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie con il nome o il logo dell'esercizio. Le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere devono essere contenuti, nella misura massima di cm. 20. La pubblicità deve essere oggetto di specifica segnalazione (SCIA) al Servizio competente.

### **Art. 8 - Lavori pubblici**

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- Ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso, l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori;
- per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, in considerazione dell'urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata senza formalità. In ogni caso, i costi della rimozione saranno a carico del concessionario.



### **Art.9 – Danneggiamenti**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo, alla proprietà pubblica o a proprietà private dagli elementi installati, sarà a carico degli esercenti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

### **Art. 10 – Criteri di realizzazione e materiali**

Gli elementi di arredo sono classificati come di seguito elencati:

- a) Arredi di base: tavoli, sedie;
- b) Elementi complementari di copertura e riparo;
- c) Elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, tappeti e zerbini;
- d) Elementi ed attrezzature: per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

#### **a) Arredi di base**

Tavoli e sedie costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione, che, al di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia. Pertanto, tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e lineare.

Progetti che adottino design e materiali innovativi saranno sottoposti ad una specifica valutazione, da parte del Servizio Arredo Urbano, alla luce di parametri di qualità, di impatto e di coerenza con il contesto urbano. Particolare attenzione dovrà essere posta in ordine ai materiali degli elementi di arredo, al fine di garantirne la compatibilità con l'ambiente.

Nelle aree "Centro Antico" e "Panoramica", non è mai consentita la collocazione di elementi in materiali sintetici/plastica e suoi derivati. I tavoli e le sedie dovranno essere in metallo, legno e/o fibre vegetali.

#### **b) Elementi complementari di copertura e riparo**

In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura e riparo, gli stessi hanno una forte valenza dal punto di vista tecnico-ambientale.

In funzione delle specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia di copertura, si pongono in risalto le seguenti precisazioni preliminari, valide in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- Sotto i portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione solo di tavolini e sedie, con l'esclusione di qualsiasi tipo di copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi, i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
- E' ammessa, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali, purché trasparenti e limitatamente al periodo novembre-marzo.

Di seguito, si indicano le tipologie di coperture ammissibili:

#### Ombrelloni a sostegno centrale

Per un semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza dell'utenza è consigliato l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda o poligonale, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino, ancorati alla base di sostegno e di fattura tale da resistere ad improvvisi mutamenti del vento.

Nelle aree "Centro Antico" e "Panoramica", le strutture a vista devono essere in legno o in altro materiale rivestito con legno, con copertura in telo chiaro, preferibilmente avorio o giallo paglierino, in doppio cotone impermeabilizzato.

Nell'area "Panoramica" possono essere utilizzate coperture con telo colorato, previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto urbano.

#### Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata, ancorata alla base di sostegno e di fattura tale da resistere ad improvvisi mutamenti del vento. Tale tipologia di copertura, che consente, mediante l'aggregazione di più elementi, la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno, in altro materiale rivestito con legno o metallo, con copertura in telo chiaro, preferibilmente avorio o giallo paglierino, in doppio cotone impermeabilizzato, è consigliabile nelle aree "Centro Antico" e "Panoramica".

Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili nell'Area Panoramica, previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto urbano.

#### Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli ritraibili, semplicemente agganciati alla facciata del fabbricato e privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico. Detta installazione richiede l'attivazione della procedura SCIA presso la competente Municipalità.

#### Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio

Costituita da una o più tende, a falda inclinata, scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata del fabbricato ed appoggiate a montanti perimetrali non ancorati al suolo, ma comunque installati nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano, con la medesima sezione, nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di mt. 2,00 dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Detta installazione è ammissibile in tutto il territorio cittadino e richiede l'attivazione della procedura SCIA presso la Municipalità competente..

### **c) Elementi accessori**

#### Sistemi di delimitazione perimetrale

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. L'area di suolo pubblico occupata deve, generalmente, risultare opportunamente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale. Nei siti caratterizzati da forte valenza storica, monumentale o ambientale, la delimitazione perimetrale non dovrà essere, generalmente, collocata al fine di non pregiudicare la visione prospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti sia ai pedoni e sia

agli avventori dell'esercizio pubblico. Per le occupazioni di suolo in dette aree potranno, comunque, essere valutate altre soluzioni non invasive, a seconda delle caratteristiche del contesto ambientale. La delimitazione dell'area pubblica occupata può essere realizzata con modalità e materiali determinati in funzione del sito ed è pertanto oggetto di apposita progettazione e verifica. In linea generale è consentito l'uso di materiali naturali e/o metallici con finiture opache di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta (max 10 cm); sono tassativamente vietate strutture in alluminio anodizzato a vista. In ogni caso gli elaborati progettuali dovranno chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (fioriere, pannelli in materiale trasparente...)

Nelle Aree Centro Antico e Panoramica, nonché nelle zone pedonali dell'Area Urbana, gli elementi di delimitazione devono essere introdotti in misura minima.

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno garantire un'adeguata stabilità degli elementi.

Al fine di garantire che lo spazio pubblico occupato assuma e conservi le caratteristiche di luogo deputato a momenti di gradevole relax, si incentiva la cultura del verde. I vasi o fioriere devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere ben curate per preservarle da infestazioni parassitarie. Vasi e/o fioriere rotte o con essenze morte devono essere rimosse.

#### Delimitazione discontinua

La delimitazione discontinua, da preferire per le aree pedonali, parchi e giardini, è costituita da vasi, fioriere con contenitori in terracotta, legno trattato, graniglia o pannellatura in materiale trasparente (vetro a norma o plexiglas), in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata.

La distanza di detti elementi, di almeno mt. 0,80, potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile, onde garantire la migliore percezione visiva del contesto urbano specifico.

Per ogni tipo di contenitore vanno indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione delle essenze arboree da piantumare.

Si consigliano le seguenti essenze: lauro, pitosforo, aucuba, viburno, lonicere, ligustro, ilex aquifolium, sempreverdi

#### Delimitazione continua

La delimitazione continua può essere costituita da:

Vasi o fioriere con contenitori accostati (altezza max. 50cm) in terracotta, legno, graniglia o pannellatura in materiale trasparente (vetro a norma o plexiglas). Le piante inserite devono assumere "un effetto siepe" nelle strade veicolari.

Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, e l'indicazione dell'altezza delle piante che si intendono collocare.

Si consigliano le seguenti essenze: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, sempreverdi.

#### Pedane - pavimentazioni mobili

Tali elementi, di struttura modulare facilmente smontabile, devono essere facilmente amovibili e poggiati al suolo, a raso o sopraelevati (pedane).

Tali elementi non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento e posa fissa di materiali.

Le aree pavimentate con materiale lapideo devono essere lasciate comunque a vista.

E' ammessa l'utilizzazione della pedana esclusivamente per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere alla eliminazione di dislivelli, per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati.

E' vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione.

Le pedane dovranno essere di tipo ispezionabile e tali da consentire la manutenzione e la pulizia periodica, a cura degli esercenti, della pavimentazione sottostante.

#### Impianti tecnologici – norme di sicurezza

- a) L'impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non siano in contrasto o interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno ai conducenti di veicoli. Esso dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI vigenti e al DPR 547/55 - nonché essere conforme al D.M. 37/2008.
- b) Gli irradiatori di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE.  
Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e, quindi, non in "volumi chiusi" e non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti.  
L'installazione di oltre n. 3 irradiatori è subordinata al possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF.

Tutti gli elementi arredo al contorno degli irradiatori di calore devono essere costituiti in materiali di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84).

E' vietato tenere, anche temporaneamente, bombole di gas, sia cariche che scariche, in deposito presso i locali in questione, se non autorizzati, a tale scopo, dai VV.FF.

#### Elementi ed attrezzature: per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

#### **Art. 11 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per l'installazione di arredo**

1. Il titolare di un pubblico esercizio, che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una installazione di arredo, deve ottenere preventiva concessione.
2. Al fine dell'ottenimento della concessione deve presentare al Servizio competente, almeno 60 gg. prima di quello previsto per l'installazione, formale istanza in bollo indirizzata al SUAP, attraverso la casella di posta certificata (PEC).
3. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica, ovvero la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
  - b) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria, ove previsti;
  - c) la indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
  - d) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale viene richiesta la concessione, le finalità;
  - e) la dichiarazione di conoscere e di accettare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) stralcio planimetrico in scala 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
- b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12), in numero sufficiente e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;
- c) progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzi lo stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le installazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
- d) relazione tecnica esplicativa, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato, delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi pubblici, dei materiali impiegati;
- e) specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo;
- f) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- g) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa:
  - o il possesso del titolo per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
  - o la presentazione della Dia sanitaria;
  - o la disponibilità di servizi igienici adeguati;
  - o la conformità degli impianti e delle attrezzature per la somministrazione alle normative vigenti;
  - o la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili nelle ipotesi previste;
  - o Rispetto delle prescrizioni di cui al programma 100;
  - o Rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di smaltimento rifiuti e raccolta differenziata;
  - o Rispetto delle prescrizioni indicate nella Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 (divieto di fumo) nelle aree date in concessione;

5. Il Servizio competente al rilascio si attiverà per l'acquisizione di eventuali pareri e nulla osta di Enti esterni con competenze in materia.

6. Il termine per la conclusione resta sospeso, qualora il richiedente debba provvedere ad integrare la documentazione, su richiesta del Servizio competente.

7. Trascorso il termine di 60 gg., qualora non sia stato adottato un provvedimento di diniego, il Servizio competente è tenuto a rilasciare la concessione, ad eccezione delle richieste riguardanti le occupazioni di suolo pubblico ricadenti in aree sottoposte a tutela dei vincoli vigenti in materia paesaggistica ed ambientale, alle seguenti condizioni:

- o le installazioni non siano in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e dalle schede tecniche (progetti tipo) approvate dalla Giunta Comunale per lo specifico ambito in cui ricade l'installazione;
- o che il soggetto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che il progetto presentato è conforme al presente Regolamento e risponde alle prescrizioni e caratteristiche tecnico-estetiche approvate dalla Giunta Comunale per lo specifico ambito in cui ricade l'occupazione.

8. Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

9. Se la concessione ricade in zone sottoposte a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici, l'efficacia della concessione resta comunque subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti.

#### **Art. 12 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico semestrale o triennale**

1. Il Servizio competente valuta la conformità delle richieste di concessione di occupazioni di suolo pubblico alle previsioni del presente Regolamento.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, al termine del quale si procederà ai sensi dell'art.11, comma 7, del presente Regolamento.

3. Il Servizio competente, completata l'istruttoria preliminare, acquisisce i pareri necessari dei Servizi interni all'Amministrazione e degli Enti interessati preposti alla tutela dei vincoli storici-culturali e paesaggistici (Soprintendenze), nonché quelli preposti alla verifica dei requisiti igienico-sanitari (ASL/Napoli1 e/o Distretti Sanitari di zona).

4. I pareri di rito sono richiesti ai seguenti Servizi interni all'Amministrazione:

- Servizio traffico e viabilità;
- Servizio Arredo Urbano;
- Servizio Parchi e Giardini, qualora la domanda si riferisca ad aree verdi;
- Servizio Polizia Municipale competente per territorio;
- Municipalità in cui ricade l'intervento.

5. Qualora l'intervento ricada in area soggetta a tutela paesaggistica deve essere acquisita la prescritta autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente.

6. In caso di positivo accoglimento dell'istanza, l'Ufficio comunica gli oneri dovuti dal concessionario e gli estremi per il versamento; alla ricezione delle ricevute di pagamento il dirigente competente provvede al rilascio della relativa concessione.

7. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, idonea documentazione fotografica, formato minimo 9x12 dell'installazione realizzata, al fine di verificare la conformità della stessa.

8. Le concessioni di suolo pubblico c.d. semplificate e quelle semestrali possono essere rinnovate per tre anni consecutivi, a decorrere dalla prima domanda. Alla scadenza del triennio, il soggetto dovrà presentare istanza di nuova concessione.

Ai fini del rinnovo delle concessioni, il titolare dell'esercizio pubblico, a cui è annessa l'occupazione, deve presentare istanza in bollo, 30 giorni prima della scadenza della concessione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità dell'installazione a quella originariamente autorizzata e la documentazione comprovante i regolari versamenti dei prescritti canoni di concessione.

Dell'avvenuto rilascio della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Accertamento delle Entrate – Area COSAP.

9. La concessione di suolo pubblico continuativa si intende rilasciata per 3 anni, dalla data di rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo ed un'autodichiarazione attestante la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario. Ai fini del rinnovo della concessione, la comunicazione deve, altresì, contenere tutta la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei canoni di concessione effettuati. Copia della

comunicazione, debitamente timbrata e datata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per formarne parte integrante. Costituisce causa di diniego del rinnovo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per omessi pagamenti dei canoni dovuti.

Dell'avvenuto rilascio della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Accertamento delle Entrate.

### **Art. 13 – Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico quadrimestrale, con procedura semplificata**

1. Nell'ottica della semplificazione e della celerità del procedimento, è previsto il rilascio della concessione di suolo pubblico semplificata, per un periodo non superiore a 120 gg, nell'arco dell'anno, a condizione che il soggetto richiedente utilizzi esclusivamente elementi di arredo di minimo impatto, rimuovibili, non fissati al suolo; nella fattispecie sedie, tavolini e ombrelloni, senza elementi accessori.

2. I soggetti che intendano avvalersi della procedura cosiddetta semplificata, avranno l'obbligo di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti, nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni imposte per il rilascio della concessione.

Il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di 10 gg. dalla richiesta.

3. Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza anche di uno dei requisiti richiesti e dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n.241/90.

La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. La concessione di suolo pubblico con procedura cosiddetta semplificata non può essere rinnovata nel medesimo anno solare nelle aree "Centro Antico e "Panoramica". Nell'area "Urbana" è ammesso il rinnovo, a condizione che il titolare della concessione presenti regolare istanza, almeno 30 gg. prima della scadenza della concessione semplificata, allegando una dichiarazione che attesti la totale conformità dell'occupazione ai limiti imposti per le installazioni dalla procedura semplificata.

### **Art. 14 – Bollino di contrassegno "Napoli semplice"**

Al rilascio della concessione ed all'atto dei rinnovi successivi, al titolare sarà consegnato un bollino di contrassegno con la denominazione "Napoli semplice" nel quale è riportato la seguente dicitura: questa installazione è munita di concessione n° \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ con le indicazioni dei mq e degli elementi di arredo consentiti.

Il bollino dovrà essere esposto dal titolare in un luogo visibile.

### **Art. 15 - Vivibilità del territorio e processo partecipativo**

Al fine di promuovere e favorire il processo partecipativo, al titolare della concessione è fatto obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale qualsiasi fatto o circostanza che possa arrecare danno o disturbo alla fruizione della strada o piazza pubblica in cui ricade lo spazio concesso; può formulare proposte, anche in associazione con altri titolari di concessione ricadenti nella stessa area, finalizzate al miglioramento della vivibilità e qualità degli spazi urbani.

### **Art 16 – Sospensione decadenza e revoca della concessione**

1. I provvedimenti del presente articolo sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) difformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
  - b) la mancanza di manutenzione con nocumento al decoro, alla pulizia e/o pericolo alla sicurezza per le persone e/o vengano meno i requisiti igienico-sanitari;
  - c) realizzazione o trasformazione dell'occupazione in difformità al provvedimento concessorio;
3. Il provvedimento di sospensione avrà efficacia fino a quando saranno rimossi i presupposti e le condizioni che ne abbiano legittimato l'adozione.
4. La concessione sarà revocata, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a) mancato pagamento del canone concessorio;
  - b) nel caso di recidiva delle violazioni che abbiano determinato un provvedimento di sospensione;
  - c) inadempimento alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione
  - d) mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
  - e) mancato invio nei termini della comunicazione di rinnovo della concessione continuativa.
  - f) svolgimento sull'area di attività che arrechino disturbo alla quiete pubblica, previo accertamento degli organi di controllo;
5. I provvedimenti di sospensione, ovvero di revoca, sono adottati dal Servizio competente al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida, con cui si intima la rimozione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dal Servizio Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

#### **Art. 17 - Sanzioni e misure di ripristino**

1. Per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, dell'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e della Legge 689/81 e successive modificazioni.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento COSAP, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.16 della L.689/81, come modificato dall'art. 6-bis della Legge n.125/08, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 80,00 a € 500,00.
3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura e' funzionalmente connessa, e' altresì tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido
4. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e trasmettere la corrispondente segnalazione alla Municipalità competente, al Servizio COSAP, al SUAP ed al Servizio competente al rilascio della concessione che, nel caso in cui il trasgressore non provveda, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui al precedente comma o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 120,00 a € 500,00 e le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura e' annessa.

*Handwritten signature*



6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

7. L'omessa rimozione nel termine previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

8. Nel caso di accertata difformità dell'occupazione di suolo rispetto a quanto previsto nella concessione, qualora nell'anno precedente all'ultima violazione contestata, il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, oltre alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 a € 500,00, si applica:

- la sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento;
- la sospensione della concessione da 8 a 15 giorni, in occasione del secondo accertamento;
- la sospensione della concessione da 16 a 30 giorni in occasione del terzo accertamento;
- la sospensione della concessione per un anno, in occasione del quarto accertamento, o revoca nei casi più gravi.

9. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.

10. Qualora alla violazione di norme regolamentari o all' inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

11. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

12. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente del Settore Legale del SAPL ed i proventi sono destinati al Comune.

13. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

#### **Art. 18 – Disposizioni transitorie**

1. Le richieste di concessione per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all' entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere integrate per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

2. Nelle more della zonizzazione e dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle schede tecniche per zona/ambiti, i soggetti richiedenti, nella predisposizione del progetto di arredo, si avvalgono dei criteri e delle prescrizioni di cui all'art. 9:

3. I titolari di esercizio, già muniti di concessione di suolo pubblico, provvederanno ad adeguare le rispettive installazioni ai criteri fissati con il presente Regolamento al termine di scadenza della concessione.

(ALL. B)

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTO
<p>DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Servizio Accertamento delle Entrate - Area Tarsu/Tosap</p> <p><b>Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.)</b></p> <p><i>approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 11/04/2003 e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15 luglio 2011</i></p> <p>2</p> <p>- Indice - CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI Art. 1 Definizioni Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie Art. 3 Domanda di occupazione Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione Art. 5 Pronuncia sulla domanda Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione Art. 8 Autorità competente al rilascio Art. 9 Gestione delle procedure di contestazione Art. 10 Occupazioni con impianti pubblicitari</p>	

Art. 11 Obblighi del concessionario  
Art. 12 Occupazioni ed esecuzione di lavori  
Art. 13 Manutenzione delle opere  
Art. 14 Rinnovazione e rinuncia della concessione  
Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione  
Art. 16 Risoluzione del contratto di concessione  
Art. 17 Trasferimento della concessione  
Art. 18 Estinzione del contratto di concessione  
CAPO II  
OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE  
Art. 19 Occupazioni d'urgenza  
Art. 20 Concessioni pluriennali a sanatoria  
Art. 21 Occupazioni abusive  
CAPO III  
CANONE DI CONCESSIONE  
Art. 22 Istituzione del canone  
Art. 23 Classificazione del suolo pubblico  
Art. 24 Determinazione della tariffa base  
Art. 25 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione  
Art. 26 Determinazione del canone  
Art. 27 Soggetto passivo  
Art. 28 Agevolazioni  
Art. 29 Esenzioni  
Art. 30 Versamento del canone per le occupazioni annuali , pluriennali  
Art. 31 Versamento del canone per le occupazioni giornaliere  
Art. 32 Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni  
Art. 33 Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria  
Art. 34 Omesso o insufficiente pagamento  
Art. 35 Recupero del canone evaso  
Art. 36 Interessi  
Art. 37 Dilazioni  
Art. 38 Penali  
Art. 39 Rimborsi  
Art. 40 Autotutela  
CAPO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
Art. 41 Norma transitoria  
Art. 42 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

3

*Handwritten signature or initials*

## CAPO I

### OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

#### Art. 1

##### **Definizioni**

Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, annuali e pluriennali.

1. sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
2. sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 - 31/12 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia giornaliera che annuale, pluriennale.

Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul

### OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

#### Art. 1

##### **Definizioni**

Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, **quadrimestrali, semestrali** annuali e pluriennali.

1. sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
2. sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 - 31/12 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
4. sono **quadrimestrali solo quelle utilizzate per occupazione di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per procedure semplificate, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare;**
5. sono **semestrali, solo quelle utilizzate per le occupazioni di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;**

Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia giornaliera che annuale, pluriennale.

Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i

cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 2

**Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie**

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.
2. Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.
3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.
4. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati.
5. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.
6. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.

Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 2

**Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie**

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.
  2. Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.
  3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.
  4. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati.
  5. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.
  6. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita;
- 6bis. Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno, occasionali comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle**

7. Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfetaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. Nella determinazione forfetaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto.

8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

9. Varchi di accesso, dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.

10. Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.

11. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.

12. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni

**dell'ingegno a carattere creativo, gli operatori artigiani.**

7. Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfetaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione.

Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. Nella determinazione forfetaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto.

8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

9. Varchi di accesso, dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.

10. Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.

11. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.

12. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni

fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.

13. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

14. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

#### Art. 3

##### **Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio

fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.

13. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

14. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

#### Art. 3

##### **Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio

competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

**Per le occupazioni quadrimestrali e semestrali, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, almeno trenta giorni prima nel caso di richiesta di concessione quadrimestrale e almeno sessanta giorni prima per la concessione semestrale, sempre nel rispetto alla data di inizio della concessione richiesta, precisando, comunque, che la data d'inizio dell'occupazione sarà determinata dal Servizio competente in sede di rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento istruttorio.**

Art. 4

#### **Contenuto della domanda di occupazione**

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;
4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto così come previste dall'art. 16 del presente Regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del

Art. 4

#### **Contenuto della domanda di occupazione**

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni, **per quelle quadrimestrali e/o semestrali il numero complessivo dei mesi** e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;
4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto così come previste dall'art. 16 del presente Regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del



presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso.

5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

Art. 5

#### **Pronuncia sulla domanda**

Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al 5° e 6° capoverso del presente articolo.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo art. 7.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui all'art. 4 punto 3.

Per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso.

5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione.

Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

Art. 5

#### **Pronuncia sulla domanda**

Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al presente articolo.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o

l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo art. 7.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui all'art. 4 punto 3.

Per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

Per le occupazioni annuali e pluriennali, il

Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

#### Art. 6

##### **Contenuto dell'atto di concessione**

L'atto concessorio deve contenere:

1. la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. la tipologia dell'occupazione;
5. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel successivo art.7 comma 2;

6. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima.

procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

**Per le occupazioni quadrimestrali di procedura semplificata il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.**

**Per le occupazioni semestrali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.**

#### Art. 6

##### **Contenuto dell'atto di concessione**

L'atto concessorio deve contenere:

1. la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. la tipologia dell'occupazione;
5. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel successivo art. 7 comma 2, mentre per le **quadrimestrali e semestrali la durata è espressa in giorni o mesi secondo le modalità indicate nel successivo articolo 7 comma 5.**
6. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima.
7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche

7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente.

8. l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

9. la determinazione del canone dovuto.

La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

10. il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione;

11. indicazione del versamento effettuato dall'interessato: importo e data del versamento medesimo;

12. l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;

13. il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si impegna, nel caso di errore materiale di calcolo del canone dovuto a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate della Direzione Risorse Strategiche (così come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 26);

14. copia del presente atto viene trasmesso al competente Servizio della Direzione Risorse Strategiche ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive

dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente.

8. l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

9. la determinazione del canone dovuto.

La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

10. il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione;

11. indicazione del versamento effettuato dall'interessato: importo e data del versamento medesimo;

12. l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;

13. il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si impegna, nel caso di errore materiale di calcolo del canone dovuto a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate della Direzione Risorse Strategiche (così come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 26);

14. copia del presente atto viene trasmesso al competente Servizio della Direzione Risorse Strategiche ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.

dell'amministrazione comunale.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

#### **Rilascio dell'atto di concessione**

Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, redige atto concessorio debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente art. 6. Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:

- Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
- Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'art. 3 comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio, determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi e lo comunica al soggetto interessato che va altresì informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

#### **Rilascio dell'atto di concessione**

Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, redige atto concessorio debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente art. 6. Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:

- Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
- Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'art. 3 comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

**• Per le concessioni trimestrali e semestrali è espressa in giorni oppure mesi con indicazione della data di inizio e del termine finale;**

Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio, determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi e lo comunica al soggetto interessato che va altresì informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio

e dell'inizio dell'occupazione, nonché dei termini di decadenza previsti dal 7° (settimo) capoverso del presente articolo.

Il Servizio competente, acquisito il pagamento, rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.

L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.

Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strategiche entro e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.

La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data sempre che la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 3.

Salvo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art.19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

#### Art. 14

##### **Rinnovazione e rinuncia della concessione**

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.

e dell'inizio dell'occupazione, nonché dei termini di decadenza previsti dal 7° (settimo) capoverso del presente articolo.

Il Servizio competente, acquisito il pagamento, rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.

L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.

Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strategiche entro e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.

La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data sempre che la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 3.

Salvo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art.19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

#### Art. 14

##### **Rinnovazione e rinuncia della concessione**

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.

Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

In tal caso:

1. Per le occupazioni giornaliere ed annuali, il canone già versato non viene restituito.

2. Per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.

3. In presenza di versamento dilazionato:

- Per le occupazioni giornaliere, il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso.

- Per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Art. 15

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

In tal caso:

1. Per le occupazioni giornaliere, **quadrimestrali, semestrali** ed annuali, il canone già versato non viene restituito.

2. Per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.

3. In presenza di versamento dilazionato:

- Per le occupazioni giornaliere, **quadrimestrali e semestrali** il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso.

- Per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Art. 15

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera **quadrimestrale e semestrale**, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

Art. 16

**Risoluzione del contratto di concessione**

Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
4. per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

In tal caso:

- per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto.
- per le occupazioni giornaliere, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

CAPO III

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 24

**Determinazione della tariffa base**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L.662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe

- a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo  
Categoria "A" tariffa € 108,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno

Art. 16

**Risoluzione del contratto di concessione**

Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
4. per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

In tal caso:

- per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto.
  - per le occupazioni giornaliere, **quadrimestrali e semestrali** in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

Art. 24

**Determinazione della tariffa base**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L.662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe

- a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo  
Categoria "A" tariffa € 108,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno

Categoria "B" tariffa €. 83,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "C" tariffa €. 49,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo  
 Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo  
 Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno

d) Occupazioni giornaliere di suolo  
 Categoria "A" tariffa €. 10,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
 Categoria "B" tariffa €. 7,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
 Categoria "C" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
 e) Occupazioni giornaliere di sottosuolo  
 Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro

Categoria "B" tariffa €. 83,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "C" tariffa €. 49,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo  
 Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo  
 Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
 Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
**c/bis) Occupazioni quadrimestrali con procedura semplificata:**  
**Categoria "A" – tariffa € 54,00 per metro quadrato o metro lineare pe il complessivo periodo concesso**  
**Categoria "B" – tariffa € 41,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**  
**Categoria "C" – tariffa € 25,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**  
**c/ter) Occupazioni semestrali:**  
**Categoria "A" – tariffa € 81,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**  
**Categoria "B" – tariffa € 62,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**  
**Categoria "C" – tariffa € 37,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**  
 d) Occupazioni giornaliere di suolo  
 Categoria "A" tariffa €. 10,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
 Categoria "B" tariffa €. 7,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
 Categoria "C" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno



quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

f) Occupazioni giornaliere di soprassuolo

Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 26

##### **Determinazione del canone**

Il canone per le occupazioni di suolo annuali e pluriennali é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 24 , lettere a), b) e c) e 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone é dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.

Il canone per le occupazioni giornaliere é determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il canone é dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 é determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) ed f). Per le agevolazioni si rinvia all'art. 28.

Il canone per le occupazioni di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 24, lettere a), b) e c).

Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente

e) Occupazioni giornaliere di sottosuolo  
Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

f) Occupazioni giornaliere di soprassuolo

Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 26

##### **Determinazione del canone**

Il canone per le occupazioni di suolo **quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali** é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 24 , lettere a), b), c), **c/bis, c/ter** e 25 con riferimento alla superficie

dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone é dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.

Il canone per le occupazioni giornaliere é determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il canone é dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 é determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) ed f). Per le agevolazioni si rinvia all'art. 28.

Il canone per le occupazioni di cui al punto 10

inferiori ad un metro quadrato o lineare.

In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone – calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del comma precedente – si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.

Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'art. 7 - 4° capoverso, la Direzione Centrale Risorse Strategiche effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero mediante ruolo coattivo di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 28

#### **Agevolazioni**

Le tariffe unitarie di cui all'art. 24, lettera a), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione

dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 24, lettere a), b) e c).

Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.

In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone – calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del comma precedente – si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.

Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'art. 7 - 4° capoverso, la Direzione Centrale Risorse Strategiche effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero mediante ruolo coattivo di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 28

#### **Agevolazioni**

Le tariffe unitarie di cui all'art. 24, lettera a), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione



sono rideterminate come appresso indicato:

1. Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione

Categoria "A" € 54,00

Categoria "B" € 41,50

Categoria "C" € 24,50

2. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria "A" € 21,60

Categoria "B" € 16,60

Categoria "C" € 9,80

3. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5

1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana

Categoria "A" € 36,00 € 72,00

Categoria "B" € 27,67 € 55,33

Categoria "C" € 16,33 € 32,67

Le tariffe di cui all'art. 24, lettera d), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:

4. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria "A" € 2,00

Categoria "B" € 1,40

Categoria "C" € 1,00

5. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5

1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana

Categoria "A" € 3,33 € 6,67

Categoria "B" € 2,33 € 4,67

Categoria "C" € 1,67 € 3,33

6. Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività

Categoria "A" € 5,00

Categoria "B" € 3,50

Categoria "C" € 2,50

7. Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25

Categoria "A" € 2,00

Categoria "B" € 1,40

Categoria "C" € 1,00

8. Tabella a)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 gg., purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo

sono rideterminate come appresso indicato:

1. Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione

Categoria "A" € 54,00

Categoria "B" € 41,50

Categoria "C" € 24,50

2. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria "A" € 21,60

Categoria "B" € 16,60

Categoria "C" € 9,80

3. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5

1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana

Categoria "A" € 36,00 € 72,00

Categoria "B" € 27,67 € 55,33

Categoria "C" € 16,33 € 32,67

Le tariffe di cui all'art. 24, lettera d), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:

4. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria "A" € 2,00

Categoria "B" € 1,40

Categoria "C" € 1,00

5. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5

1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana

Categoria "A" € 3,33 € 6,67

Categoria "B" € 2,33 € 4,67

Categoria "C" € 1,67 € 3,33

6. Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività

Categoria "A" € 5,00

Categoria "B" € 3,50

Categoria "C" € 2,50

7. Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25

Categoria "A" € 2,00

Categoria "B" € 1,40

Categoria "C" € 1,00

8. Tabella a)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 gg., purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo

pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Categoria "A" €. 1,00

Categoria "B" €. 0,70

Categoria "C" €. 0,50

Tabella b)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 gg. oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.

Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente.

Categoria "A" €. 2,00

Categoria "B" €. 1,40

Categoria "C" €. 1,00

Tabella c)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 gg. oltre i primi 364 + 180, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e

pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Categoria "A" €. 1,00

Categoria "B" €. 0,70

Categoria "C" €. 0,50

Tabella b)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 gg. oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.

Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente.

Categoria "A" €. 2,00

Categoria "B" €. 1,40

Categoria "C" €. 1,00

Tabella c)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 gg. oltre i primi 364 + 180, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e

nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente

Categoria "A" €. 3,00

Categoria "B" €. 2,10

Categoria "C" €. 1,50

9. Occupazioni di cui al punto 12 dell'art. 2 effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.

Categoria "A" €. 5,00

Categoria "B" €. 3,50

Categoria "C" €. 2,50.

nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente

Categoria "A" €. 3,00

Categoria "B" €. 2,10

Categoria "C" €. 1,50

9. Occupazioni di cui al punto 12 dell'art. 2 effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.

Categoria "A" €. 5,00

Categoria "B" €. 3,50

Categoria "C" €. 2,50.

**9 bis. occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis) dell'articolo 2:**

**- Poste in essere in area per il commercio su aree pubbliche con carattere di occasionalità:**

**Categoria "A" € 5,00 metro quadrato al giorno**

**Categoria "B" € 3,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "C" € 2,50 metro quadrato al giorno**

**- Poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche a carattere periodico e per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose di durata inferiore a 25 giorni :**

**Categoria "A" € 3,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "B" € 2,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "C" € 2,00 metro quadrato al giorno**

Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, sono ridotte del 50%.

#### Art. 29 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente art. 2.

Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli previo atto di esenzione della Giunta Comunale.

Sono altresì esentate dal pagamento le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.

I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione del Comune di Napoli previa formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenuti al pagamento del relativo canone nella misura del 50 per cento. Sono, infine, esonerati dall'obbligo coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative

**- Poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose per numero di giorni superiori a 25 :**

**Categoria "A" € 2,00 metro quadrato al giorno**

**Categoria "B" € 1,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "C" € 1,00 metro quadrato al giorno**

Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, sono ridotte del 50%.

10. Occupazioni di suolo pubblico con tende soprastanti.

Qualora l'area oggetto della concessione di suolo pubblico sia comprensiva della proiezione di tende soprastanti, regolarmente autorizzate, per lo spazio coincidente si applicherà una riduzione del 25% delle tariffe di cui all'art. 24 - lettere a) - c)bis e c)ter .

#### "Art. 29 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2.
2. Sono, inoltre, esenti dal pagamento del canone, le occupazioni:
  - a) realizzate dal Comune di Napoli per attività proprie;
  - b) per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli;
  - c) per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può esentare dal pagamento del canone le occupazioni:

a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

- a) per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale ovvero che rivestano particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali dell'Ente;
- b) per iniziative senza scopo di lucro realizzate da altre Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali proprie;
- c) per iniziative realizzate con il contributo del Comune di Napoli, concesso ai sensi dei regolamenti vigenti.

4. I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione con il Comune di Napoli, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, sono tenuti al pagamento del relativo canone con una riduzione nella misura del cinquanta per cento.”

Art. 30

**Versamento del canone per le occupazioni annuali e pluriennali**

Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,00.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Art. 30

**Versamento del canone per le occupazioni quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali**

Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,00.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

**Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico antistante i pubblici esercizi, del tipo quadrimestrale e semestrale, le ulteriori rate devono essere versate con cadenza**

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Gli importi possono essere rateizzati in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune  
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio e la tipologia di occupazione di cui all'art. 1.

Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

#### Art. 32

##### **Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni**

Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità così determinata:

- per le occupazioni abusive annuali così come definite al comma 4 dell'art. 21 pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50%;
- Per le occupazioni abusive giornaliere pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 10%;

su tali indennità si applicano gli interessi così come riportato all'art.36.

L'indennità per occupazioni con anditi,

##### **bimestrale e non oltre il termine di scadenza riportato nell'atto concessorio.**

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Gli importi possono essere rateizzati in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune  
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio e la tipologia di occupazione di cui all'art. 1.

Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

#### Art. 32

##### **Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni**

Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità così determinata:

- per le occupazioni abusive annuali così come definite al comma 4 dell'art. 21 pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50%;
- Per le occupazioni abusive giornaliere pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 10%;

su tali indennità si applicano gli interessi così come riportato all'art.36.

L'indennità per occupazioni con anditi,



ponteggi, ponti mobili etc è determinata con l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 24 lettera d).

Il versamento delle indennità di cui al comma precedente, per le occupazioni abusive già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni di suolo pubblico per la medesima occupazione.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

In caso di rilascio di concessione annuale/pluriennale per occupazione di suolo pubblico per la quale il competente Servizio della 1<sup>a</sup> Direzione Centrale riscontri l'emissione di un verbale, ovvero di un accertamento per occupazione abusiva, precedente al rilascio della concessione medesima, si procede alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 4.

Oltre ai soggetti a ciò abilitati da Legge o Regolamento, anche al personale tecnico di Categoria D della Direzione Centrale Risorse Strategiche è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al successivo art. 33. Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.

ponteggi, ponti mobili etc è determinata con l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 24 lettera d).

**L'indennità per occupazioni abusive antistanti i pubblici esercizi, con tavoli, sedie, ombrelloni etc., o eccedenti quella concessa, è determinata con l'applicazione delle rispettive tariffe giornaliere, maggiorate del 10%.**

Il versamento delle indennità di cui al comma precedente, per le occupazioni abusive già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni di suolo pubblico per la medesima occupazione.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

In caso di rilascio di concessione annuale, pluriennale, **quadrimestrale e semestrale** per occupazione di suolo pubblico per la quale il competente Servizio della 1<sup>a</sup> Direzione Centrale riscontri l'emissione di un verbale, ovvero di un accertamento per occupazione abusiva, precedente al rilascio della concessione medesima, si procede alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 4.

Oltre ai soggetti a ciò abilitati da Legge o Regolamento, anche al personale tecnico di Categoria D della Direzione Centrale Risorse Strategiche è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al successivo art. 33.

Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.



[Allegato 1]

**Raccomandazione** (rif. Art. 3 – Delibera 273 di proposta al Consiglio).

Affinché si possa concretamente dar seguito agli intendimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della Delibera 273, superando il prevalente aspetto procedurale amministrativo del regolamento, carente sotto l'aspetto delle indicazioni progettuali e tecniche **occorrerebbe definire ed istituire** – nell'ambito della riorganizzazione della macchina comunale – **un Ufficio unico competente in materia** che curi l'aspetto tecnico/amministrativo nelle varie fasi del processo, dal progetto alla realizzazione, cioè:

**a) Pianificazione degli ambiti omogenei, progettazione e standardizzazione d'intesa con la competente Soprintendenza .**

*In tale fase è raccomandabile che si svolga l'analisi e definizione degli ambiti territoriali omogenei (ed eventuali sottoambiti, punti notevoli, emergenze) sentite anche le Municipalità e le Associazioni di categoria degli esercenti, predisponendo relativi 'standard' e 'progetti tipo' ; occorrerebbe pertanto prevedere la redazione di un sufficiente numero di schede d'ambito e di schede tecniche che costituiranno allegato integrativo al presente regolamento, tanto in relazione all'individuazione degli ambiti omogenei, quanto in relazione al progetto da realizzare .*


**b) Istruzione dell'iter autorizzativo, consultazioni e pareri, approvazione dei progetti , verifiche e collaudi.**

*In tale fase andrebbe svolta l'azione di supporto e consulenza tecnico-amministrativa al pubblico (può per questo essere previsto un corrispettivo da pagare) allo stadio di istruzione della domanda.*

Al fine di un'ulteriore semplificazione dell'iter d'approvazione, è altresì opportuno che per l'esame dei progetti possano essere rappresentati presso il detto Ufficio unico i vari Servizi competenti preposti ai pareri di cui all'art. 12 della stessa delibera (sotto forma di Commissione congiunta che si riunisca con regolare cadenza) .

Napoli, 15 giugno 2012

La Consigliera Teresa Caiazzo



1 [Allegato 2]

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 15 giugno 2012

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 273 del 01.03.2012

PREMESSO CHE:

I. - Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l'Amministrazione ha proposto l'adozione del nuovo regolamento per la occupazione di suolo pubblico nonché la modifica del regolamento COSAP;

II. - è intenzione dell'amministrazione agevolare e tutelare il lavoro e le attività produttive compatibilmente con il corretto uso degli spazi pubblici in godimento di tutte le persone.


Letta la proposta di regolamento allegata alla delibera in epigrafe intitolato "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" ed a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione del seguente emendamento:

All'art. 1 aggiungere quale comma 1 la seguente enunciazione di principio: "Il Comune di Napoli, a mente dell'art. 41 della Costituzione tutela l'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico".

Proponenti:

Avv. Gennaro Esposito

Prof. Carlo Iannello



15/06/2012  


[Allegato 3] 2.1

CONSIGLIO COMUNALE  
GRUPPO CONSILIARE



EMENDAMENTO N. 1 ALLA  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
DELIBERA N°273 DEL 26/04/2012

1° - Nell'articolo 3 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - pagina 3 allegato A - al comma 2 dopo la parola "coordinare", cancellare da "le installazioni di arredo..." fino a "....omogenei." e sostituire con la seguente dicitura:

**"le installazioni di arredo, anche più complesse rispetto a quelle individuate nel successivo art.10, come ad esempio i gazebo, da collocare negli ambiti territoriali omogenei."**

2° - Nell'articolo 18 - **Disposizioni transitorie** - ~~aggiungere~~ <sup>aggiungere</sup> ~~il comma 4:~~

**così - 2** Nelle more della zonizzazione e dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle schede tecniche per zona/ambiti, sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o quelle già autorizzate e in fase di rinnovo, atteso i dovuti pareri da acquisire dalla Soprintendenza.

I Consiglieri  
Domenico Palmieri

3

[allegato H]

## EMENDAMENTO alla delibera 273/2012

*alla pagina 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A) riformulare così il comma 1 dell'art.4:*

**1. Le occupazioni devono essere prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi. Non è consentita l'occupazione di suolo se per raggiungerla dall'ingresso dell'esercizio cui è annessa, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, con esclusione delle zone ~~pedonizzate~~.**

*il capogruppo FLI  
dott. Andrea Santoro*



[Allegato 5]

4

## EMENDAMENTO alla delibera 273/2012

*alla pagina 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A) riformulare così il comma 3 dell'art.4:*

**3. Le occupazioni di suolo nell'area classificata "urbana" sono consentite fino al massimo della metà della larghezza del marciapiede, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.**

*il capogruppo FLI  
dott. Andrea Santoro*





[Allegato 6]  
H

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale  
*Il Vice Presidente*

Delibera di Giunta Comunale n.273 del 26/04/2012 avente ad oggetto:

***“Proposta al Consiglio:***

- 1) Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt.1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-24-26-28-29-30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.***
- 2) Determinazione delle relative tariffe.”***


Proposta di EMENDAMENTO INTEGRATIVO

Al comma 8 dell'art.4 del Regolamento Comunale per l'Occupazione Suolo Pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dopo la frase “edifici di culto” aggiungere la frase “ed edifici che erogano servizio pubblico”.

Fulvio Frezza



8 [Allegato F]



COMUNE DI NAPOLI

### Emendamento alla delibera del N°273 del 1-03-2012

Alla pagina 4 dell'allegato (A) della proposta di "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" all' art. 4 comma 11 fine secondo rigo.

Propongono

Di aggiungere dopo "...spazi verdi."

Si vieta l'affissione diretta agli alberi di cartelli, manifesti, insegne e simili, a mezzo chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile.

- Goetano Trombone 1 DV
- Luigi Russo 1 DV
- Luigi Russo 1 DV
- Francesco (1 DV)
- Antonio (1 DV)
- Ricco (1 DV)



g. Allegato 8

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale  
*Il Vice Presidente*

Delibera di Giunta Comunale n.273 del 26/04/2012 avente ad oggetto:

**“Proposta al Consiglio:**

- 1) Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt.1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-24-26-28-29-30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.**
- 2) Determinazione delle relative tariffe.”**

Proposta di EMENDAMENTO INTEGRATIVO

Al comma 12 dell'art.4 del Regolamento Comunale per l'Occupazione Suolo Pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dopo la frase “scivoli per disabili” aggiungere la frase “, pali di pubblica illuminazioni, alberature, panchine e tutti gli elementi di arredo urbano che costituiscono ostacolo fisso”.

Fulvio Frezza

## EMENDAMENTO alla delibera 273/2012

*alla pagina 4 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A) riformulare così il comma 13 dell'art.4:*

13. Le diverse installazioni possono anche essere contigue, in caso contrario gli spazi liberi tra due diverse installazioni devono essere tenuti in perfetto di stato di igiene e pulizia a cura di entrambi i titolari di concessioni.

il capogruppo FLI  
dott. Andrea Santoro





DELIBERA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO 273

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

ALL'ART. 7 3 RIGO

SOSTITUIRE

"20"

CON

"30"



COMUNE DI NAPOLI

[Allegato 11] f

**Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale**  
*Il Vice Presidente*

Delibera di Giunta Comunale n.273 del 26/04/2012 avente ad oggetto:

***“Proposta al Consiglio:***

- 1) Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt.1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-24-26-28-29-30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.***
- 2) Determinazione delle relative tariffe.”***

**Proposta di EMENDAMENTO INTEGRATIVO**

All'ultimo capoverso del comma b dell'art.10 del Regolamento Comunale per l'Occupazione Suolo Pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dopo la frase “di protezione laterali” aggiungere la frase “opportunamente fissati ai fini della sicurezza”.

**Fulvio Frezza**



[Allegato 12] 9

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale  
*Il Vice Presidente*

Delibera di Giunta Comunale n.273 del 26/04/2012 avente ad oggetto:

***“Proposta al Consiglio:***

- 1) Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt.1-2-3-4-5-6-7-14-15-16-24-26-28-29-30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.***
- 2) Determinazione delle relative tariffe.”***

Proposta di EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

All'ultimo capoverso del comma b dell'art.10 del Regolamento Comunale per l'Occupazione Suolo Pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sostituire le parole “novembre-marzo” con le parole “ottobre-aprile”.

Fulvio Frezza

21 [Allegato 13]

## EMENDAMENTO alla delibera 273/2012

*alla pagina 7 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (allegato A) all'art. 10 comma c) :*

sostituire "L'area di suolo pubblico occupata deve generalmente risultare"

con "L'area di suolo pubblico occupata può essere"

**il capogruppo FLI  
dott. Andrea Santoro**





DELIBERA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N° 273  
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO  
ALL'ART. 10 PAGINA 8 PUNTO "C"

AL DICIANNOVESIMO RIGO

DOPO LA PAROLA  
"RIMOSSE"

AGGIUNGERE

"ENTRO TRE GIORNI DALL'INDIRIZIONE DEL  
COMPETENTE SERVIZIO COMUNALE"

*[Signature]* (VERDI  
GRUPP. MISTO)

*[Signature]*



Proposta al Consiglio n.273 del 26 aprile 2012

**articolo n.10** - criteri di realizzazione e materiali

**al comma c** - elementi accessori, al paragrafo " delimitazione discontinua",

al 3° rigo, dopo la parola "trasparente" aggiungere "di altezza massima dal suolo pari a m.1,50"

La Commissione

Ma

Ther (CMA220)

Coce

Antonio D'Amico 15V

Mallo

[Allegato 16] 25

Proposta al Consiglio n.273 del 26 aprile 2012


**articolo n.10** - criteri di realizzazione e materiali

**al comma c** - elementi accessori, al paragrafo " delimitazione discontinua",

al 3° rigo, dopo la parola "accostata" aggiungere "allo spazio funzionale"

La Commissione

A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'MA', with a long horizontal line extending from the bottom right.

A handwritten signature in cursive, with the text '(CAIA220)' written in parentheses to the right. Below it, there are two more lines of handwritten text, which appear to be 'Antonio D'Amico' and 'M. M.'.

[Allegato 17] 26

Proposta al Consiglio n.273 del 26 aprile 2012

**articolo n.10** - criteri di realizzazione e materiali

**al comma c** - elementi accessori, al paragrafo " delimitazione discontinua",

al 3° rigo, sostituire "ma" con "e"

La Commissione

Plus (CAIAZZO)

  
Antonio D'Amico  




[Allegato 18] 4

Proposta al Consiglio n.273 del 26 aprile 2012

**articolo n.10** - criteri di realizzazione e materiali

**al comma c** - elementi accessori, al paragrafo " delimitazione discontinua",

al 7° rigo, dopo la parola "elementi" togliere la virgola e aggiungere  
"tra loro dovrà essere di almeno m.0,80 e"

La Commissione

Pho (CAIA22a)

Antonio  
Antonio  
Antonio

~~MA~~

[Alberto 19] 28



*M. P.*

## Emendamento alla delibera del N°273 del 1-03-2012

Alla pagina 8 dell'allegato (A) della proposta di "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" all' art. 10 lettera C Elementi accessori – Delimitazione discontinua, dopo terzultimo rigo.

Propongono

Di aggiungere dopo, e a capo "...arboree da piantumare."

Sia per le delimitazioni discontinue che continue si consiglia l'utilizzo di piante mediterranee sempreverdi e arbustive, con assenza di bacche velenose.

Giuseppe Trombone (1 DV)

Luigi Spasola (1 DV)

Luigi Spasola (1 DV)

Paolo Ferraro (1 DV)

Luigi Spasola (1 DV)

Luigi Spasola (1 DV)

Proposta al Consiglio n.273 del 26 aprile 2012

**articolo n.10** - criteri di realizzazione e materiali

**al comma c** - elementi accessori, al paragrafo " delimitazione discontinua",

al 13° rigo, dopo "sempreverdi" aggiungere "tra cui il rhyncospermum  
o falso gelsomino laddove sia possibile utilizzare un rampicante"



La Commissione

Thno (CAIAZZO)

Esare  
A. A. ... 105V  
f.lla

[Allegato 21] 32

Proposta al Consiglio n. 273 del 26 aprile 2012

articolo n. 10 – criteri di realizzazione e materiali

al comma c) al paragrafo elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al 3° rigo, dopo la parola "progetto", aggiungere "in ogni caso devono rispondere alle caratteristiche dell'ambiente e la rumorosità deve essere nei limiti previsti dalla legge".

La Commissione

Plus (CAIA220)

Osene

Alfano's Group idu

Alfano

MS

[Allegato 22]  
33

Proposta al Consiglio n. 273 del 26 aprile 2012.

Articolo 11 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per l'installazione di arredo

comma 4 lettera b) al 1° rigo vengono eliminate le parole "in numero sufficiente".

La Commissione

Pro (CATAZZO)

Conte

Montanari

Medici

MMO





*mta*

### Emendamento alla delibera del N°273 del 1-03-2012

10  
Alla pagina 8 dell'allegato (A) della proposta di "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" all' art. 11 comma 4 lettera E

Propongono

Di aggiungere dopo, "... di arredo"  
e delle specie vegetali da piantare indicando specie e varietà

- Goetano Trombone 1 DV
- Luigi Pappalardo 1 DV
- Lele... 1 DV
- Paolo... (1 DV)
- Antonio... (1 DV)
- ... 1 DV
- Mario... 1 DV

38 (Allegato 2/10/12)

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 15 giugno 2012

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 273 del 01.03.2012

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l'Amministrazione ha proposto l'adozione del nuovo regolamento per la occupazione di suolo pubblico nonché la modifica del regolamento COSAP;

II.- è intenzione dell'amministrazione agevolare e tutelare il lavoro e le attività produttive compatibilmente con il corretto uso degli spazi pubblici in godimento di tutte le persone.

Letta la proposta di regolamento allegata alla delibera in epigrafe intitolato "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" ed a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione del seguente emendamento:

- All'art. 12 comma 5, dopo le parole "Servizio Ambiente" aggiungere le parole: "a cura del richiedente" *Nella Amministrazione.*

Proponenti:

Avv. Gennaro Esposito

Prof. Carlo Iannello

*M. Di Leo*

[Allegato 25]

42

Proposta al Consiglio n. 273 del 26 aprile 2012.

articolo n. 17 - Sanzioni e misure di ripristino  
comma 10

al 2° rigo, dopo le parole "beni comuni", aggiungere "ed alla proprietà pubblica".

La Commissione

Trani (CAIAZZO)

Antonio Antonio ISV

gleda

M/A

[Allegato 26] 43

Consiglio Comunale del 13 giugno 2012

Emendamento 1 alla delibera 273 del 26/04/2012.

Emendamento Sostitutivo

- Nell'art.18 del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - pagina 14 allegato A - al punto 2 terzo rigo sostituire " art.9" con "art.10".

Il Consigliere

Francesco Vernetti



44

[Allegato 27]

Emendamento delibera n.273 del 26 aprile

All'interno dell'art.18 del "Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" - a pagina 14 dell'allegato A - aggiungere il seguente punto 4:

- 4) Per agevolare l'attuazione del presente regolamento sarà costituita dalla Direzione Generale apposita Unità di Progetto interdipartimentale.  
L'Unità di Progetto, coordinata dal dirigente del Servizio **COMPETENTE**, avrà durata 6 mesi dalla data costituzione e sarà composta da tanti membri quanti sono gli uffici e i servizi comunali competenti per il rilascio dei pareri sulle istanze di occupazione suolo antistante i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.  
I membri dell'Unità di Progetto saranno individuati dal Direttore Generale sentiti gli uffici e i servizi di appartenenza.  
L'Unità di Progetto avrà il compito di gestire la fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regolamento e concentrerà in sé la competenza per l'accettazione, l'istruttoria delle pratiche e il rilascio delle concessioni. L'Unità di Progetto gestirà inoltre i rapporti con gli enti esterni al Comune che rientrano nel procedimento unico di rilascio delle concessioni.

Bonvillo Antonio P.G.  
 Clocera PDS  
 Genz Atho (LPS)  
 M.M. (UPCI)

offo  
 e/ lwa

45 [Allegato] 28

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 15 giugno 2012

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 273 del 01.03.2012

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l'Amministrazione ha proposto l'adozione del nuovo regolamento per la occupazione di suolo pubblico nonché la modifica del regolamento COSAP;

II.- è intenzione dell'amministrazione agevolare e tutelare il lavoro e le attività produttive compatibilmente con il corretto uso degli spazi pubblici in godimento di tutte le persone.

Letta la proposta di regolamento allegata alla delibera in epigrafe intitolato "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" ed a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione del seguente emendamento:

all'art. 18 dopo il comma 3 aggiungere il comma 4 con il seguente testo: 4.- Il presente Regolamento costituisce disciplina speciale rispetto al "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)" il quale sarà applicabile in quanto non derogato ed in quanto compatibile".

Proponenti:

Avv. Gennaro Esposito

Prof. Carlo Iannello

46

[Allegato 29]

Consiglio Comunale del 13 giugno 2012


Emendamento 2 alla delibera 273 del 26/04/2012.

**Emendamento Sostanziale**

- Nell'art 24 del Regolamento COSAP - pagina 16 allegato B (pagina 30 della numerazione complessiva degli allegati) - al termine dell'ultimo capoverso, dopo "...anno precedente." inserire la seguente dicitura : "L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale di cui al punto d) del presente articolo."

Il Consigliere

Francesco Vernetti





GG [Allegato 30]

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI  
**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
LAVORO - SVILUPPO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO  
**Presidente Avv. Antonio Crocetta**  
**Tel. 081/7959744/47 - fax 081/7959905**

email: [commissione.sviluppo.innovazione@comune.napoli.it](mailto:commissione.sviluppo.innovazione@comune.napoli.it) - [antonio-crocetta@alice.it](mailto:antonio-crocetta@alice.it)

*Nel Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP), all'art. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 3 bis:*

*La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione del canone, fino al 100% per iniziative di carattere artistico, sportivo, turistico o culturale che prevedono la partecipazione o l'ammissione gratuita di anziani, studenti o portatori di handicap ovvero, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di comunicazione, quando sia garantita la promozione turistica della Città e dei suoi siti secondo modalità rilevanti e concordate.*

**Napoli, 13.06.2012**

*Il Consigliere*  
**Avv. Antonio Crocetta**





47B

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E COMMISSIONI  
**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
LAVORO - SVILUPPO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO  
Presidente **Avv. Antonio Crocetta**

**Sub emendamento** all'emendamento n. ~~47~~ **48** (proposto dal Consigliere A. Crocetta)

**PREMESSA**

Nel Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP), all'art. 29, dopo il comma 3, è stato proposto il seguente emendamento:  
di aggiungere il seguente comma 3 bis:

*La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione del canone, fino al 100% per iniziative di carattere artistico, sportivo, turistico o culturale che prevedono la partecipazione o l'ammissione gratuita di anziani, studenti o portatori di handicap ovvero, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di comunicazione, quando sia garantita la promozione turistica della Città e dei suoi siti secondo modalità rilevanti e concordate.*

**TANTO PREMESSO**

Si chiede inserirsi nel proposto emendamento, dopo la parola "carattere" le seguenti parole:

**umanitario, religioso,**

**Napoli, 15.06.2012**

**Il Proponente**  
**Cons. Avv. Antonio Crocetta**



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

È verbale n° 45.1 [Allegato 31]  
riservato

Nuove fidejussioni del comma 2 art 18  
dopo le parole "Soggetti richiedenti"  
rettificare in "nelle predisposizioni dei  
nuovi fogli di emenda" dopo le parole  
art. 9 aggiungere "fatte salve le concessioni  
di suolo fertiles già rilesiate, oggetto  
di rinnovo".



COMUNE DI NAPOLI

**Testo coordinato**

**Allegato A**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI  
SUOLO PUBBLICO ANTISTANTE GLI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E  
BEVANDE**

*For CA giv*

## Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità .....	
Art. 2 – Definizioni .....	
Art. 3 – Attuazione del piano – Zonizzazione .....	
Art. 4 - Criteri di collocazione .....	
Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari .....	
Art. 6 - Manutenzione – sicurezza e accessibilità .....	
Art.7 – Pubblicità .....	
Art.8 - Lavori pubblici .....	
Art. 9 – Danneggiamenti .....	
Art. 10 – Criteri di realizzazione e materiali.....	
Art. 11 – Modalità di presentazione dell’istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per l’installazione di arredo .....	
Art. 12 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico semestrale o triennale.....	
Art. 13 – Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico quadrimestrale, con procedura semplificata .....	
Art. 14 – Bollino di contrassegno “Napoli semplice”.....	
Art. 15 - Vivibilità del territorio e processo partecipativo .....	
Art. 16 – Sospensione decadenza e revoca della concessione.....	
Art. 17 - Sanzioni e misure di ripristino.....	
Art. 18 – Disposizioni transitorie.....	



### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il Comune di Napoli, a mente dell'art.41 della Costituzione tutela l'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale ed in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico.

2. Il presente Regolamento è uno strumento che si integra nel processo di riqualificazione dell'ambiente urbano, attraverso il quale si intende anche valorizzare e promuovere le attività destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio deve rappresentare un elemento di qualità e concorrere a definire l'immagine della città. L'obiettivo è garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico mediante la collocazione di elementi di arredo armonizzati con il contesto urbano di riferimento, rispettandone le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali.

3. Questo strumento regolamentare fa parte del programma "Napoli Semplice" e si propone di ridurre i tempi di rilascio della concessione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale, grazie all'individuazione di caratteristiche e requisiti qualitativi degli elementi di arredo per ambiti territoriali, definiti allo scopo di orientarne la progettazione

4. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.

### **Art. 2 – Definizioni**

L'insieme coordinato degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimuovibili), posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, si configura quale occupazione di suolo:

a) Quadrimestrale (c.d. semplificata), consistente nell'esclusiva installazione di tavoli, sedie ed ombrelloni, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 gg. nell'arco dell'anno solare, mediante l'applicazione della procedura semplificata;

b) Semestrale (c.d. stagionale), per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 gg. nell'arco dell'anno solare, rilasciata secondo l'iter procedurale appresso specificato;

c) Triennale (c.d. continuativa), per un periodo complessivo di 3 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, rilasciata secondo l'iter procedurale appresso specificato;

Ciascuna occupazione deve far riferimento, tassativamente, ad una sola tipologia temporale tra quelle sopra indicate.

### **Art. 3 – Attuazione del piano – Zonizzazione**

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, architettonici, urbanistici, storici e culturali degli spazi pubblici, ai fini della disciplina del presente Regolamento vengono individuate tre aree cittadine:

- **Area Centro Antico** (comprensiva dei quartieri Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe, S. Lorenzo);
- **Area Panoramica** (comprensiva dei quartieri Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Vomero, Arenella, Bagnoli);
- **Area Urbana** (i restanti quartieri).

2. In ciascuna di tali aree sarà possibile individuare con Deliberazione di Giunta Comunale, ma anche su proposta delle Municipalità, sentite le Associazioni di categoria degli esercenti, uno o più ambiti territoriali omogenei, sulla base dei caratteri identificativi dell'ambiente urbano ed in connessione con la tipologia dell'insediamento del sistema commerciale del luogo, al fine di uniformare e coordinare le installazioni di arredo, anche più complesse rispetto a quelle individuate nel successivo art.10, come ad esempio i gazebo, da collocare negli ambiti territoriali omogenei.

3. La Giunta Comunale approva i progetti-tipo da adottare per la realizzazione di tali occupazioni, definendone le caratteristiche costruttive, sulla scorta di un percorso amministrativo che tenga conto di tutti i pareri dei Servizi e degli Enti con specifiche competenze in materia.

#### **Art. 4 - Criteri di collocazione**

1. Le occupazioni devono essere prospicienti i tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, in ogni caso, fatti salvi i diritti dei terzi. Non è consentita l'occupazione di suolo se per raggiungerla dall'ingresso dell'esercizio cui è annessa, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, con esclusione delle zone pedonalizzate.
2. Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare deve essere posta in aderenza ai fabbricati ove sono collocati gli esercizi. Ove le dimensioni dei marciapiedi lo consentano, fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al punto 1, può essere consentito porre l'occupazione non in aderenza al fabbricato, previo parere favorevole espresso dal Servizio Traffico e Viabilità.
3. Le occupazioni di suolo nell'area classificata "urbana" sono consentite fino al massimo della metà della lunghezza del marciapiede, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.
4. Nelle aree classificate "Centro Antico" e "Panoramica", quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, nonché nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è consentita l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio libero dal margine del marciapiede non inferiore alla somma dell'ingombro trasversale necessario per la circolazione contemporanea di un pedone e di una persona con impedita o limitata capacità motoria, stabilito in mt. 1,20 almeno, fermo restando le esigenze generali di sicurezza.
5. Le occupazioni di suolo non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente.
6. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
7. Non è consentita l'occupazione di suolo in aderenza o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della competente Soprintendenza.
8. Non è consentita l'installazione di arredi ad una distanza inferiore a metri cinque dagli accessi ad edifici di culto ed edifici che erogano servizio pubblico.
9. Le installazioni di arredi non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune, di monumenti o di visuali paesaggistiche.
10. Le installazioni non devono pregiudicare l'accesso e la manutenzione delle reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio ovvero comportarne un limitato funzionamento (chiusini, botole, grigliati di aerazione, quadri di controllo, ecc).
11. Nella collocazione delle installazioni, in ogni caso, deve essere garantita la salvaguardia degli alberi, delle aiuole e degli spazi verdi. Si vieta l'affissione diretta agli alberi di cartelli, manifesti, insegne e simili, a mezzo chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile.
12. Le occupazioni del suolo devono rispettare la distanza di almeno mt. 1 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, pali di pubblica illuminazione, alberature, panchine e tutti gli elementi di arredo che costituiscono ostacolo fisso.
13. Le diverse installazioni possono anche essere contigue, in caso contrario gli spazi liberi tra due diverse installazioni devono essere tenuti in perfetto stato di igiene e pulizia a cura di entrambi i titolari di concessioni.
14. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici e l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico sarà valutata, in riferimento all'ambiente ed alla tipologia proposta, nel rispetto delle prescrizioni e/o pareri espressi dal Servizio Traffico e Viabilità e/o dal Servizio Parchi e Giardini.

#### **Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari**

1. La concessione di suolo deve essere commisurata al rispetto dei parametri igienico-sanitari rapportati alla somma delle superfici dell'esercizio pubblico esistente e di quelle da occupare, e



specificatamente alla capacità operativa dell'esercizio (dimensioni della cucina e dei locali di preparazione degli alimenti) e al numero dei servizi igienici riservati all'utenza e al personale addetto. In particolare, deve essere rispettato il seguente rapporto servizi igienici/pubblico, a condizione che sia comunque garantita la presenza di un servizio igienico per il personale:

- fino a n.30 posti di somministrazione almeno n.1 servizio igienico (1 lavandino 1 wc);
- fino a n.50 posti di somministrazione almeno n.2 servizi igienici doppi distinti per sesso;
- fino a n.100 posti di somministrazione almeno n.2 servizi igienici doppi (n.2 lavandini n.2 WC) distinti per sesso;
- oltre n.100 posti di somministrazione n.3 servizi igienici tripli (n.3 lavandini, n.3 WC) distinti per sesso.

2. L'esercente dovrà essere munito di un piano di pulizia e di sanificazione alle aree esterne richieste in concessione.

#### **Art. 6 - Manutenzione – sicurezza e accessibilità**

1. Le installazioni collocate sull'area occupata devono essere tenute in perfetto stato di conservazione e ben mantenute, onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone.

2. Tutti gli elementi installati devono essere mantenuti sempre puliti e funzionali e su di essi non possono essere aggiunte ulteriori protezioni, graticci di delimitazione o qualsiasi altro oggetto non autorizzato.

3. Le installazioni devono essere realizzate nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

4. Le installazioni non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo, in particolare per bambini e diversamente abili.

5. Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche.

6. Allo scadere dell'orario di esercizio del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato ovvero tenuti in condizione di ordine e decoro.

#### **Art.7 - Pubblicità**

Sulle coperture e sugli elementi di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie con il nome o il logo dell'esercizio. Le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere devono essere contenuti, nella misura massima di cm. 30. La pubblicità deve essere oggetto di specifica segnalazione (SCIA) al Servizio competente.

#### **Art. 8 - Lavori pubblici**

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- Ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso, l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori;
- per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, in considerazione dell'urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata senza formalità. In ogni caso, i costi della rimozione saranno a carico del concessionario.

#### **Art.9 – Danneggiamenti**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo, alla proprietà pubblica o a proprietà private dagli elementi installati, sarà a carico degli esercenti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

## Art. 10 – Criteri di realizzazione e materiali

Gli elementi di arredo sono classificati come di seguito elencati:

- a) Arredi di base: tavoli, sedie;
- b) Elementi complementari di copertura e riparo;
- c) Elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, tappeti e zerbini;
- d) Elementi ed attrezzature: per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

### a) Arredi di base

Tavoli e sedie costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione, che, al di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia. Pertanto, tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e lineare.

Progetti che adottino design e materiali innovativi saranno sottoposti ad una specifica valutazione, da parte del Servizio Arredo Urbano, alla luce di parametri di qualità, di impatto e di coerenza con il contesto urbano. Particolare attenzione dovrà essere posta in ordine ai materiali degli elementi di arredo, al fine di garantirne la compatibilità con l'ambiente.

Nelle aree "Centro Antico" e "Panoramica", non è mai consentita la collocazione di elementi in materiali sintetici/plastica e suoi derivati. I tavoli e le sedie dovranno essere in metallo, legno e/o fibre vegetali.

### b) Elementi complementari di copertura e riparo

In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura e riparo, gli stessi hanno una forte valenza dal punto di vista tecnico-ambientale.

In funzione delle specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia di copertura, si pongono in risalto le seguenti precisazioni preliminari, valide in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- Sotto i portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione solo di tavolini e sedie, con l'esclusione di qualsiasi tipo di copertura.
- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi, i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
- E' ammessa, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali opportunamente fissati ai fini della sicurezza, purché trasparenti e limitatamente al periodo ottobre-aprile

Di seguito, si indicano le tipologie di coperture ammissibili:

#### Ombrelloni a sostegno centrale

Per un semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza dell'utenza è consigliato l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda o poligonale, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino, ancorati alla base di sostegno e di fattura tale da resistere ad improvvisi mutamenti del vento.

Nelle aree "Centro Antico" e "Panoramica, le strutture a vista devono essere in legno o in altro materiale rivestito con legno, con copertura in telo chiaro, preferibilmente avorio o giallo paglierino, in doppio cotone impermeabilizzato.

Nell'area "Panoramica" possono essere utilizzate coperture con telo colorato, previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto urbano.



### Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata, ancorata alla base di sostegno e di fattura tale da resistere ad improvvisi mutamenti del vento. Tale tipologia di copertura, che consente, mediante l'aggregazione di più elementi, la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno, in altro materiale rivestito con legno o metallo, con copertura in telo chiaro, preferibilmente avorio o giallo paglierino, in doppio cotone impermeabilizzato, è consigliabile nelle aree "Centro Antico" e "Panoramica".

Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili nell'Area Panoramica, previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto urbano.

### Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli ritraibili, semplicemente agganciati alla facciata del fabbricato e privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico. Detta installazione richiede l'attivazione della procedura SCIA presso la competente Municipalità.

### Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio

Costituita da una o più tende, a falda inclinata, scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata del fabbricato ed appoggiate a montanti perimetrali non ancorati al suolo, ma comunque installati nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano, con la medesima sezione, nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di mt. 2,00 dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi. Detta installazione è ammissibile in tutto il territorio cittadino e richiede l'attivazione della procedura SCIA presso la Municipalità competente.

### **c) Elementi accessori**

#### Sistemi di delimitazione perimetrale

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. L'area di suolo pubblico occupata può essere, opportunamente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale. Nei siti caratterizzati da forte valenza storica, monumentale o ambientale, la delimitazione perimetrale non dovrà essere, generalmente, collocata al fine di non pregiudicare la visione prospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti sia ai pedoni e sia agli avventori dell'esercizio pubblico. Per le occupazioni di suolo in dette aree potranno, comunque, essere valutate altre soluzioni non invasive, a seconda delle caratteristiche del contesto ambientale.

La delimitazione dell'area pubblica occupata può essere realizzata con modalità e materiali determinati in funzione del sito ed è pertanto oggetto di apposita progettazione e verifica. In linea generale è consentito l'uso di materiali naturali e/o metallici con finiture opache di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta (max 10 cm); sono tassativamente vietate strutture in alluminio anodizzato a vista. In ogni caso gli elaborati progettuali dovranno chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (fioriere, pannelli in materiale trasparente...)

Nelle Aree Centro Antico e Panoramica, nonché nelle zone pedonali dell'Area Urbana, gli elementi di delimitazione devono essere introdotti in misura minima.

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno garantire un'adeguata stabilità degli elementi.

Al fine di garantire che lo spazio pubblico occupato assuma e conservi le caratteristiche di luogo deputato a momenti di gradevole relax, si incentiva la cultura del verde. I vasi o fioriere devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere ben curate per preservarle da infestazioni parassitarie. Vasi e/o fioriere rotte o con essenze morte devono essere rimosse entro tre giorni dall'intimazione del competente Servizio comunale.

#### Delimitazione discontinua

La delimitazione discontinua, da preferire per le aree pedonali, parchi e giardini, è costituita da vasi, fioriere con contenitori in terracotta, legno trattato, graniglia o pannellatura in materiale trasparente di altezza massima dal suolo pari a m.1,50 (vetro a norma o plexiglas), in posizione non accostata allo spazio funzionale e comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata.

La distanza di detti elementi, tra loro dovrà essere di almeno m.0,80 e potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile, onde garantire la migliore percezione visiva del contesto urbano specifico.

Per ogni tipo di contenitore vanno indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione delle essenze arboree da piantumare.

Sia per le delimitazioni discontinue che continue si consiglia l'utilizzo di piante mediterranee sempreverdi e arbustive, con assenza di bacche velenose.

Si consigliano le seguenti essenze: lauro, pitosforo, aucuba, viburno, lonicera, ligustro, ilex aquifolium, sempreverdi tra cui il rhyncospermum o falso gelsomino laddove sia possibile utilizzare un rampicante.

#### Delimitazione continua

La delimitazione continua può essere costituita da:

Vasi o fioriere con contenitori accostati (altezza max. 50cm) in terracotta, legno, graniglia o pannellatura in materiale trasparente (vetro a norma o plexiglas). Le piante inserite devono assumere "un effetto siepe" nelle strade veicolari.

Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, e l'indicazione dell'altezza delle piante che si intendono collocare.

Si consigliano le seguenti essenze: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, sempreverdi.

#### Pedane - pavimentazioni mobili

Tali elementi, di struttura modulare facilmente smontabile, devono essere facilmente amovibili e poggiati al suolo, a raso o sopraelevati (pedane).

Tali elementi non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento e posa fissa di materiali.

Le aree pavimentate con materiale lapideo devono essere lasciate comunque a vista.

E' ammessa l'utilizzazione della pedana esclusivamente per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere alla eliminazione di dislivelli, per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati.

E' vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione.

Le pedane dovranno essere di tipo ispezionabile e tali da consentire la manutenzione e la pulizia periodica, a cura degli esercenti, della pavimentazione sottostante.

#### Impianti tecnologici – norme di sicurezza

- a) L'impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non siano in contrasto o interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno ai conducenti di veicoli. Esso dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI vigenti e al DPR 547/55 - nonché essere conforme al D.M. 37/2008.

- b) Gli irradiatori di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE.

Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e, quindi, non in "volumi chiusi" e non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti.

L'installazione di oltre n. 3 irradiatori è subordinata al possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF.

Tutti gli elementi arredo al contorno degli irradiatori di calore devono essere costituiti in materiali di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84).

E' vietato tenere, anche temporaneamente, bombole di gas, sia cariche che scariche, in deposito presso i locali in questione, se non autorizzati, a tale scopo, dai VV.FF.

Elementi ed attrezzature: per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande  
Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto in ogni caso devono rispondere alle caratteristiche dell'ambiente e la rumorosità deve essere nei limiti previsti dalla legge.

#### **Art. 11 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di suolo pubblico per l'installazione di arredo**

1. Il titolare di un pubblico esercizio, che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una installazione di arredo, deve ottenere preventiva concessione.

2. Al fine dell'ottenimento della concessione deve presentare al Servizio competente, almeno 60 gg. prima di quello previsto per l'installazione, formale istanza in bollo indirizzata al SUAP, attraverso la casella di posta certificata (PEC).

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica, ovvero la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria, ove prevista;
- c) la indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
- d) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale viene richiesta la concessione, le finalità;
- e) la dichiarazione di conoscere e di accettare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) stralcio planimetrico in scala 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
- b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;
- c) progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzi lo stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le installazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi,



- proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
- d) relazione tecnica esplicativa, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato, delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi pubblici, dei materiali impiegati;
  - e) specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo e delle specie vegetali da piantare indicando specie e varietà; anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo;
  - f) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale.
  - g) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa:
    - o il possesso del titolo per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
    - o la presentazione della Dia sanitaria;
    - o la disponibilità di servizi igienici adeguati;
    - o la conformità degli impianti e delle attrezzature per la somministrazione alle normative vigenti;
    - o la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili nelle ipotesi previste;
    - o Rispetto delle prescrizioni di cui al programma 100;
    - o Rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di smaltimento rifiuti e raccolta differenziata;
    - o Rispetto delle prescrizioni indicate nella Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 (divieto di fumo) nelle aree date in concessione;

5. Il Servizio competente al rilascio si attiverà per l'acquisizione di eventuali pareri e nulla osta di Enti esterni con competenze in materia.

6. Il termine per la conclusione resta sospeso, qualora il richiedente debba provvedere ad integrare la documentazione, su richiesta del Servizio competente.

7. Trascorso il termine di 60 gg., qualora non sia stato adottato un provvedimento di diniego, il Servizio competente è tenuto a rilasciare la concessione, ad eccezione delle richieste riguardanti le occupazioni di suolo pubblico ricadenti in aree sottoposte a tutela dei vincoli vigenti in materia paesaggistica ed ambientale, alle seguenti condizioni:

- o le installazioni non siano in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e dalle schede tecniche (progetti tipo) approvate dalla Giunta Comunale per lo specifico ambito in cui ricade l'installazione;
- o che il soggetto dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, che il progetto presentato è conforme al presente Regolamento e risponde alle prescrizioni e caratteristiche tecnico-estetiche approvate dalla Giunta Comunale per lo specifico ambito in cui ricade l'occupazione.

8. Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

9. Se la concessione ricade in zone sottoposte a tutela dei beni culturali e/o paesaggistici, l'efficacia della concessione resta comunque subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti.

**Art. 12 – Procedimento per il rilascio della concessione di suolo pubblico semestrale o triennale**



1. Il Servizio competente valuta la conformità delle richieste di concessione di occupazioni di suolo pubblico alle previsioni del presente Regolamento.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, al termine del quale si procederà ai sensi dell'art.11, comma 7, del presente Regolamento.

3. Il Servizio competente, completata l'istruttoria preliminare, acquisisce i pareri necessari dei Servizi interni all'Amministrazione e degli Enti interessati preposti alla tutela dei vincoli storico-culturali e paesaggistici (Soprintendenze), nonché quelli preposti alla verifica dei requisiti igienico-sanitari (ASL/Napoli I e/o Distretti Sanitari di zona).

4. I pareri di rito sono richiesti ai seguenti Servizi interni all'Amministrazione:

- Servizio traffico e viabilità;
- Servizio Arredo Urbano;
- Servizio Parchi e Giardini, qualora la domanda si riferisca ad aree verdi;
- Servizio Polizia Municipale competente per territorio;
- Municipalità in cui ricade l'intervento.

5. Qualora l'intervento ricada in area soggetta a tutela paesaggistica deve essere acquisita la prescritta autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente a cura dell'Amministrazione.

6. In caso di positivo accoglimento dell'istanza, l'Ufficio comunica gli oneri dovuti dal concessionario e gli estremi per il versamento; alla ricezione delle ricevute di pagamento il dirigente competente provvede al rilascio della relativa concessione.

7. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, idonea documentazione fotografica, formato minimo 9x12 dell'installazione realizzata, al fine di verificare la conformità della stessa.

8. Le concessioni di suolo pubblico c.d. semplificate e quelle semestrali possono essere rinnovate per tre anni consecutivi, a decorrere dalla prima domanda. Alla scadenza del triennio, il soggetto dovrà presentare istanza di nuova concessione.

Ai fini del rinnovo delle concessioni, il titolare dell'esercizio pubblico, a cui è annessa l'occupazione, deve presentare istanza in bollo, 30 giorni prima della scadenza della concessione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità dell'installazione a quella originariamente autorizzata e la documentazione comprovante i regolari versamenti dei prescritti canoni di concessione.

Dell'avvenuto rilascio della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Accertamento delle Entrate – Area COSAP.

9. La concessione di suolo pubblico continuativa si intende rilasciata per 3 anni, dalla data di rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo ed un'autodichiarazione attestante la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario. Ai fini del rinnovo della concessione, la comunicazione deve, altresì, contenere tutta la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei canoni di concessione effettuati. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per formarne parte integrante. Costituisce causa di diniego del rinnovo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per omessi pagamenti dei canoni dovuti.

Dell'avvenuto rilascio della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Accertamento delle Entrate.

**Art. 13 – Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico quadrimestrale, con procedura semplificata**

1. Nell'ottica della semplificazione e della celerità del procedimento, è previsto il rilascio della concessione di suolo pubblico semplificata, per un periodo non superiore a 120 gg, nell'arco dell'anno, a condizione che il soggetto richiedente utilizzi esclusivamente elementi di arredo di

minimo impatto, rimuovibili, non fissati al suolo; nella fattispecie sedie, tavolini e ombrelloni, senza elementi accessori.

2. I soggetti che intendano avvalersi della procedura cosiddetta semplificata, avranno l'obbligo di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti, nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni imposte per il rilascio della concessione.

Il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di 10 gg. dalla richiesta.

3. Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza anche di uno dei requisiti richiesti e dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n.241/90.

La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. La concessione di suolo pubblico con procedura cosiddetta semplificata non può essere rinnovata nel medesimo anno solare nelle aree "Centro Antico e "Panoramica". Nell'area "Urbana" è ammesso il rinnovo, a condizione che il titolare della concessione presenti regolare istanza, almeno 30 gg. prima della scadenza della concessione semplificata, allegando una dichiarazione che attesti la totale conformità dell'occupazione ai limiti imposti per le installazioni dalla procedura semplificata.

#### **Art. 14 – Bollino di contrassegno "Napoli semplice"**

Al rilascio della concessione ed all'atto dei rinnovi successivi, al titolare sarà consegnato un bollino di contrassegno con la denominazione "Napoli semplice" nel quale è riportato la seguente dicitura: questa installazione è munita di concessione n° \_\_\_\_\_ per l'anno \_\_\_\_\_ con le indicazioni dei mq e degli elementi di arredo consentiti.

Il bollino dovrà essere esposto dal titolare in un luogo visibile.

#### **Art. 15 - Vivibilità del territorio e processo partecipativo**

Al fine di promuovere e favorire il processo partecipativo, al titolare della concessione è fatto obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale qualsiasi fatto o circostanza che possa arrecare danno o disturbo alla fruizione della strada o piazza pubblica in cui ricade lo spazio concesso; può formulare proposte, anche in associazione con altri titolari di concessione ricadenti nella stessa area, finalizzate al miglioramento della vivibilità e qualità degli spazi urbani.

#### **Art 16 – Sospensione decadenza e revoca della concessione**

1. I provvedimenti del presente articolo sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) difformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente;
- b) la mancanza di manutenzione con nocumento al decoro, alla pulizia e/o pericolo alla sicurezza per le persone e/o vengano meno i requisiti igienico-sanitari;
- c) realizzazione o trasformazione dell'occupazione in difformità al provvedimento concessorio;

3. Il provvedimento di sospensione avrà efficacia fino a quando saranno rimossi i presupposti e le condizioni che ne abbiano legittimato l'adozione.

4. La concessione sarà revocata, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) mancato pagamento del canone concessorio;
- b) nel caso di recidiva delle violazioni che abbiano determinato un provvedimento di sospensione;
- c) inadempimento alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione

- d) mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione comunale alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- e) mancato invio nei termini della comunicazione di rinnovo della concessione continuativa.
- f) svolgimento sull'area di attività che arrechino disturbo alla quiete pubblica, previo accertamento degli organi di controllo;

5. I provvedimenti di sospensione, ovvero di revoca, sono adottati dal Servizio competente al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida, con cui si intima la rimozione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dal Servizio Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

#### **Art. 17 - Sanzioni e misure di ripristino**

1. Per l'accertamento delle violazioni al presente regolamento, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, dell'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e della Legge 689/81 e successive modificazioni.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento COSAP, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.16 della L.689/81, come modificato dall'art. 6-bis della Legge n.125/08, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 80,00 a € 500,00.

3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura e' funzionalmente connessa, e' altresì tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido


4. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e trasmettere la corrispondente segnalazione alla Municipalità competente, al Servizio COSAP, al SUAP ed al Servizio competente al rilascio della concessione che, nel caso in cui il trasgressore non provveda, emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni.

5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui al precedente comma o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 120,00 a € 500,00 e le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura e' annessa.

6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

7. L'omessa rimozione nel termine previsto sarà causa ostantiva al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

8. Nel caso di accertata difformità dell'occupazione di suolo rispetto a quanto previsto nella concessione, qualora nell'anno precedente all'ultima violazione contestata, il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, oltre alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 a € 500,00, si applica:



- la sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento;
- la sospensione della concessione da 8 a 15 giorni, in occasione del secondo accertamento;
- la sospensione della concessione da 16 a 30 giorni in occasione del terzo accertamento;
- la sospensione della concessione per un anno, in occasione del quarto accertamento, o revoca nei casi più gravi.

9. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.

10. Qualora alla violazione di norme regolamentari o all' inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni ed alla proprietà pubblica il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

11. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

12. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente del Settore Legale del SAPL ed i proventi sono destinati al Comune.

13. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

#### **Art. 18 – Disposizioni transitorie**

1. Le richieste di concessione per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all' entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere integrate per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

2. Nelle more della zonizzazione e dell'approvazione da parte della Giunta Comunale delle schede tecniche per zona/ambiti, i soggetti richiedenti, nella predisposizione dei nuovi progetto di arredo, si avvalgono dei criteri e delle prescrizioni di cui all'art.10, fatte salve le concessioni di suolo pubblico già rilasciate, oggetto di rinnovo.

3. I titolari di esercizio, già muniti di concessione di suolo pubblico, provvederanno ad adeguare le rispettive installazioni ai criteri fissati con il presente Regolamento al termine di scadenza della concessione.

4 Per agevolare l'attuazione del presente regolamento sarà costituita dalla Direzione Generale apposita Unità di Progetto interdipartimentale.

L'Unità di Progetto, coordinata dal dirigente del Servizio Competente, avrà durata di 6 mesi dalla data di costituzione e sarà composta da tanti membri quanti sono gli uffici e i servizi comunali competenti per il rilascio dei pareri sulle istanze di occupazione suolo antistante i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

I membri dell' Unità di Progetto saranno individuati dal Direttore Generale sentiti gli uffici e i servizi di appartenenza.

L'Unità di Progetto avrà il compito di gestire la fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regolamento e concentrerà in sé la competenza per l'accettazione, l'istruttoria delle pratiche e il rilascio delle concessioni. L'Unità di Progetto gestirà inoltre i rapporti con gli enti esterni al Comune che rientrano nel procedimento unico di rilascio delle concessioni.

5 Il presente Regolamento costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) il quale sarà applicabile in quanto non derogato ed in quanto compatibile.



Allegato B emendato

TESTO ORIGINALE	EMENDAMENTO
<p>DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA Servizio Accertamento delle Entrate - Area Tarsu/Tosap</p> <p><b>Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.)</b></p> <p><i>approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 11/04/2003 e, da ultimo, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15 luglio 2011</i></p> <p>2</p> <p>- Indice - CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI Art. 1 Definizioni Art. 2 Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie Art. 3 Domanda di occupazione Art. 4 Contenuto della domanda di occupazione Art. 5 Pronuncia sulla domanda Art. 6 Contenuto dell'atto di concessione Art. 7 Rilascio dell'atto di concessione Art. 8 Autorità competente al rilascio Art. 9 Gestione delle procedure di contestazione Art. 10 Occupazioni con impianti pubblicitari</p>	

Art. 11 Obblighi del concessionario  
Art. 12 Occupazioni ed esecuzione di lavori  
Art. 13 Manutenzione delle opere  
Art. 14 Rinnovazione e rinuncia della concessione  
Art. 15 Modifica, sospensione e revoca della concessione  
Art. 16 Risoluzione del contratto di concessione  
Art. 17 Trasferimento della concessione  
Art. 18 Estinzione del contratto di concessione  
CAPO II  
OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE  
Art. 19 Occupazioni d'urgenza  
Art. 20 Concessioni pluriennali a sanatoria  
Art. 21 Occupazioni abusive  
CAPO III  
CANONE DI CONCESSIONE  
Art. 22 Istituzione del canone  
Art. 23 Classificazione del suolo pubblico  
Art. 24 Determinazione della tariffa base  
Art. 25 Determinazione della tariffa per particolari tipologie di occupazione  
Art. 26 Determinazione del canone  
Art. 27 Soggetto passivo  
Art. 28 Agevolazioni  
Art. 29 Esenzioni  
Art. 30 Versamento del canone per le occupazioni annuali , pluriennali  
Art. 31 Versamento del canone per le occupazioni giornaliere  
Art. 32 Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni  
Art. 33 Procedimento per l'accertamento dell'indennità e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria  
Art. 34 Omesso o insufficiente pagamento  
Art. 35 Recupero del canone evaso  
Art. 36 Interessi  
Art. 37 Dilazioni  
Art. 38 Penali  
Art. 39 Rimborsi  
Art. 40 Autotutela  
CAPO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
Art. 41 Norma transitoria  
Art. 42 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

## CAPO I

### OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

#### Art. 1

##### **Definizioni**

Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, annuali e pluriennali.

1. sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
2. sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 – 31/12 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia giornaliera che annuale, pluriennale.

Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul

### OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

#### Art. 1

##### **Definizioni**

Con la dicitura "occupazione di suolo pubblico" si intende la sottrazione di suolo pubblico alla disponibilità dei cittadini.

Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree mercatali su strade, piazze ecc., il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, i parchi ed i giardini pubblici.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in giornaliere, **quadrimestrali, semestrali** annuali e pluriennali.

1. sono giornaliere le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
2. sono annuali le occupazioni di carattere stabile riferite al periodo 1/1 – 31/12 che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. sono pluriennali le occupazioni di carattere stabile di durata superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
4. sono **quadrimestrali solo quelle utilizzate per occupazione di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per procedure semplificate, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare;**
5. sono **semestrali, solo quelle utilizzate per le occupazioni di suolo pubblico antistanti i pubblici esercizi, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;**

Per "Servizio Competente" si intende il Servizio Comunale che è competente alla ricezione dell'istanza dell'interessato, effettua l'istruttoria, determina il canone, redige e rilascia l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, sia giornaliera che annuale, pluriennale.

Per "Soggetti titolari" si intendono le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, compresi lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni ed i loro Consorzi diversi da quello sul

cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

#### Art. 2

##### **Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie**

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.
2. Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.
3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.
4. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati.
5. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.
6. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.

cui territorio si effettuano le occupazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

#### Art. 2

##### **Tipologie di occupazione e modalità di determinazione della superficie**

Sono soggetti al pagamento di un canone le occupazioni qui di seguito elencate con le modalità riportate per ciascuna di esse:

1. Tavoli, sedie, pedane, gazebi, fioriere, tendaggi ed ombrelloni e qualsiasi altro manufatto per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la complessiva superficie delimitata e sottratta all'uso pubblico espressa in metri quadrati.
  2. Chioschi, edicole, distributori automatici di fotografie e tabacchi ed altre strutture per il commercio su aree pubbliche per la superficie di ingombro espressa in metri quadrati.
  3. Distributori di carburanti per la complessiva area di esercizio espressa in metri quadrati.
  4. Manufatti esterni agli esercizi commerciali, quali mostre, pensiline, tende, vetrine, vetrine pensili, panchetti per l'esposizione della merce ed espositori in genere per la superficie di ingombro o proiezione verticale espressa in metri quadrati.
  5. Posteggi in aree mercatali non in sede propria intendendosi, per tali, quei mercati che occupano, per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti (strade, corsi e piazze) non predisposti specificamente per accoglierli e sui quali si alternano con altre attività cittadine, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita.
  6. Occupazioni non su posteggio in aree autorizzate (strade, corsi e piazze) per il commercio itinerante in tutte le sue forme, per la complessiva superficie espressa in metri quadrati comunque utilizzata ai fini dell'esposizione e della vendita;
- 6bis. Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno, occasionali comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e quelle dell'ingegno a carattere creativo, gli operatori**

7. Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfetaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. Nella determinazione forfetaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto.

8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

9. Varchi di accesso. dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.

10. Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.

11. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.

12. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni

#### **artigiani.**

7. Impianti, manufatti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (in particolare, nel settore delle comunicazioni, con centraline wireless, ponti radio, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc.), con un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze annuali con i criteri e le modalità determinati dall'art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997. Nella determinazione forfetaria del canone sono compresi tutti i manufatti finalizzati esclusivamente al funzionamento o alla manutenzione della rete di erogazione. Tutti i manufatti non destinati direttamente ai predetti fini (quali, ad esempio, casotti destinati alla vendita di biglietti di trasporto, etc) sono sottoposti al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie espressa in metri quadrati. Nella determinazione forfetaria non sono comprese le occupazioni giornaliere per i fini di cui al 1° capoverso del presente punto.

8. Impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei Concessionari (ad esempio, allacciamenti alle fognature pubbliche, serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), per Km. lineare o frazione di esso.

9. Varchi di accesso. dalla pubblica via agli edifici, negozi e, in generale, in spazi aperti o locali chiusi che comportano un intervento sul manufatto stradale, per i metri lineari corrispondenti alla larghezza del varco.

10. Anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico, la proiezione delle mantovane di protezione se poste ad un'altezza da terra inferiore a mt. 5 ecc. per la realizzazione di interventi edilizi per il complessivo ingombro giornaliero espresso in metri quadrati.

11. Strutture, anche montate su veicoli, per la somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti per il complessivo ingombro espresso in metri quadrati.

12. Palchi, pedane e strutture in genere per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche,

fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, cinematografiche/televisive, sportive, politiche, sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.

13. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

14. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

#### Art. 3

##### **Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento. Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione. Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio

sindacali, propagandistiche, pubblicitarie e divulgative in genere, per la complessiva area occupata dai manufatti.

13. Strutture per attrazioni giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.) per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

14. Aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi per la complessiva area occupata. Per tali tipi di occupazione, le occupazioni eccedendo i 100 (cento) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento e le superfici fino a 100 (cento) metri quadrati sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento.

#### Art. 3

##### **Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda, redatta in carta legale, al Comune e consegnata all'Ufficio Protocollo del Servizio competente al rilascio. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Per le occupazioni giornaliere, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza dal successivo art. 19, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente che rilascia il provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

Per le occupazioni annuali, decorrenti dal 1° gennaio, la domanda va presentata perentoriamente non oltre il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'occupazione. Per le occupazioni pluriennali la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, all'uopo precisando che la data d'inizio dell'occupazione è determinata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

competente al rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento.

#### Art. 4

##### **Contenuto della domanda di occupazione**

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;

2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;

4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto così come previste dall'art. 16 del presente Regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del

**Per le occupazioni quadrimestrali e semestrali, la domanda può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno, almeno trenta giorni prima nel caso di richiesta di concessione quadrimestrale e almeno sessanta giorni prima per la concessione semestrale, sempre nel rispetto alla data di inizio della concessione richiesta, precisando, comunque, che la data d'inizio dell'occupazione sarà determinata dal Servizio competente in sede di rilascio del provvedimento concessorio all'esito del relativo procedimento istruttorio.**

#### Art. 4

##### **Contenuto della domanda di occupazione**

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;

2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

3. l'oggetto della occupazione; il periodo per il quale la concessione viene domandata, indicando per le occupazioni giornaliere i complessivi giorni, **per quelle quadrimestrali e/o semestrali il numero complessivo dei mesi** e per quelle pluriennali gli anni durante i quali si intende effettuare l'occupazione; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera - corredata, laddove richiesto, da elaborati tecnici grafici - che si intende eventualmente eseguire; le modalità d'uso e gli atti concessori o autorizzatori che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene chiesta la concessione;

4. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dichiarazione di conoscenza delle clausole di risoluzione del contratto così come previste dall'art. 16 del presente Regolamento. A tal fine il Servizio abilitato al rilascio dell'atto di concessione esporrà presso la propria sede copia del presente Regolamento affinché l'utente interessato possa

presente Regolamento affinché l'utente interessato possa scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso.

5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione. Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

#### Art. 5

##### **Pronuncia sulla domanda**

Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al 5° e 6° capoverso del presente articolo.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo art. 7.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui all'art. 4 punto 3.

Per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

scientemente sottoscrivere la dichiarazione prevista dal presente capoverso.

5. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta dal Servizio Competente al rilascio della concessione.

Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

La mancanza di uno degli elementi di cui sopra non consente l'avvio del procedimento.

#### Art. 5

##### **Pronuncia sulla domanda**

Sull'istanza di concessione di occupazione, il Servizio competente ad emettere il provvedimento concessorio si pronuncia nei termini di cui al presente articolo.

Allo scopo di assicurare il rispetto dei termini procedurali, il suddetto Servizio, nel richiedere i pareri istruttori agli Organi competenti, potrà fissare un termine perentorio (non inferiore a cinque giorni) entro il quale il parere o l'accertamento tecnico dovrà essere pronunciato o effettuato. In caso di silenzio ed infruttuosa decorrenza del predetto termine, il parere richiesto si intende comunque acquisito ed il Servizio abilitato alla formalizzazione dell'atto concessorio potrà conseguentemente procedere alla definizione istruttoria della richiesta.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In caso di assenso, il Servizio competente procede ai sensi del successivo art. 7.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione della domanda di occupazione da parte del Servizio medesimo, completa di tutte le indicazioni e della documentazione di cui all'art. 4 punto 3.

Per le occupazioni giornaliere, il procedimento concessorio deve concludersi entro 30 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio



Per le occupazioni annuali e pluriennali, il procedimento concessorio deve concludersi entro 90 giorni dalla domanda, con il rilascio del provvedimento da parte del Servizio competente.

Art. 6

#### **Contenuto dell'atto di concessione**

L'atto concessorio deve contenere:

1. la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. la tipologia dell'occupazione;
5. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel successivo art.7 comma 2;
6. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima.
7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo

competente.

**Per le occupazioni quadrimestrali di procedura semplificata il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Per le occupazioni semestrali il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.**

Art. 6

#### **Contenuto dell'atto di concessione**

L'atto concessorio deve contenere:

1. la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato nonché le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
2. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati o lineari;
3. l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
4. la tipologia dell'occupazione;
5. il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni giornaliere, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione, per quelle pluriennali la durata espressa in anni secondo le modalità indicate nel successivo art. 7 comma 2, mentre per le **quadrimestrali e semestrali la durata è espressa in giorni o mesi secondo le modalità indicate nel successivo articolo 7 comma 5.**
6. le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima.
7. Qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo

dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente.

8. l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

9. la determinazione del canone dovuto.

La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

10. il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione;

11. indicazione del versamento effettuato dall'interessato: importo e data del versamento medesimo;

12. l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;

13. il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si impegna, nel caso di errore materiale di calcolo del canone dovuto a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate della Direzione Risorse Strategiche (così come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 26);

14. copia del presente atto viene trasmesso al competente Servizio della Direzione Risorse Strategiche ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi

dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente.

8. l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

9. la determinazione del canone dovuto.

La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

10. il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione;

11. indicazione del versamento effettuato dall'interessato: importo e data del versamento medesimo;

12. l'avvenuto pagamento anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato) equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione;

13. il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si impegna, nel caso di errore materiale di calcolo del canone dovuto a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio Competente dell'Accertamento delle Entrate della Direzione Risorse Strategiche (così come previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 26);

14. copia del presente atto viene trasmesso al competente Servizio della Direzione Risorse Strategiche ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Urbana ed in tutte le direttive dell'amministrazione comunale.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per

per effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

#### **Rilascio dell'atto di concessione**

Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, redige atto concessorio debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente art. 6. Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:

- Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
- Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'art. 3 comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio, determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi e lo comunica al soggetto interessato che va altresì informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e dell'inizio dell'occupazione, nonché dei termini di decadenza previsti dal 7° (settimo) capoverso del presente articolo.

Il Servizio competente, acquisito il pagamento,

effetto della concessione.

Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

#### **Rilascio dell'atto di concessione**

Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, redige atto concessorio debitamente sottoscritto dal Dirigente o dal Funzionario incaricato responsabile del procedimento, contenente tutti i dati di cui al precedente art. 6. Gli Uffici competenti, nell'atto indicheranno la durata della concessione che:

- Per le concessioni giornaliere, è espressa in giorni con indicazione della data di inizio e del termine finale;
- Per le concessioni annuali richieste entro il termine di cui all'art. 3 comma 3, è fissata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Per le concessioni pluriennali, è espressa in anni (non inferiori a n. 2) a partire dal giorno del rilascio fino al 31 dicembre dell'ultimo anno concesso.

**• Per le concessioni quadrimestrali e semestrali è espressa in giorni oppure mesi con indicazione della data di inizio e del termine finale;**

Il Servizio competente, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto concessorio, determina l'importo del canone con l'indicazione degli elementi giustificativi e lo comunica al soggetto interessato che va altresì informato dell'obbligo del pagamento anticipato rispetto al ritiro dell'atto concessorio e dell'inizio dell'occupazione, nonché dei termini di decadenza previsti dal 7° (settimo) capoverso del presente articolo.

Il Servizio competente, acquisito il pagamento,

rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.

L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.

Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strategiche entro e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.

La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data sempre che la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 3.

Salvo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art.19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

#### Art. 14

##### **Rinnovazione e rinuncia della concessione**

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.

Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.

rilascia all'interessato l'originale del titolo concessorio al quale è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone.

L'interessato apporrà firma di ricezione per avvenuta notifica e di accettazione del canone sull'originale di tale titolo concessorio, di cui il Servizio competente provvederà a conservarne copia conforme.

Copia del titolo concessorio con allegato bollettino originale del versamento, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Risorse Strategiche entro e non oltre il mese successivo alla data del rilascio.

La data di inizio delle occupazioni annuali è fissata al 1° gennaio di ogni anno anche quando, per motivi non imputabili al concessionario, il titolo venga rilasciato successivamente alla predetta data sempre che la domanda sia stata prodotta entro il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 3.

Salvo quanto previsto dal 2° capoverso dell'art.19, il mancato ritiro dell'atto di concessione da parte dell'interessato, previo il relativo pagamento del canone, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione se prestata.

Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata ad altri l'occupazione dello stesso luogo.

#### Art. 14

##### **Rinnovazione e rinuncia della concessione**

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione pluriennale, deve inoltrare apposita richiesta all'Autorità competente nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto. In caso di occupazione annuale, la richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata entro il 30 settembre.

Il rinnovo della concessione di occupazione giornaliera avviene con l'osservanza degli stessi termini e delle stesse modalità di cui ai precedenti articoli 3, 5 e 7.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

In tal caso:

1. Per le occupazioni giornaliere ed annuali, il canone già versato non viene restituito.
2. Per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.

3. In presenza di versamento dilazionato:

- Per le occupazioni giornaliere, il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso.
- Per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Art. 15

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

Art. 16

#### **Risoluzione del contratto di concessione**

Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione,

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

In tal caso:

1. Per le occupazioni giornaliere, **quadrimestrali, semestrali** ed annuali, il canone già versato non viene restituito.
2. Per le occupazioni pluriennali, il canone versato per l'anno in cui viene effettuato il recesso non viene restituito.
3. In presenza di versamento dilazionato:
  - Per le occupazioni giornaliere, **quadrimestrali e semestrali** il recesso prima del termine stabilito nell'atto concessorio non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone, come determinato nell'atto concessorio stesso.
  - Per le occupazioni annuali e pluriennali sono comunque dovute le rate relative al canone riferito all'anno in corso.

Art. 15

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.

Nessun rimborso o abbuono del canone competono, per il periodo di mancata utilizzazione, se la continuazione dell'occupazione, sia annuale o pluriennale che giornaliera **quadrimestrale e semestrale**, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

Art. 16

#### **Risoluzione del contratto di concessione**

Il contratto di concessione si risolve di diritto qualora il concessionario non rispetti le

ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
4. per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

In tal caso:

- per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto.
- per le occupazioni giornaliere, in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

### CAPO III

#### CANONE DI CONCESSIONE

##### Art. 24

###### **Determinazione della tariffa base**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L.662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe

- a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo  
Categoria "A" tariffa €. 108,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 83,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 49,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno
- b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo

condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto:

1. per mancato pagamento del canone di concessione o di una rata del canone;
2. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
3. per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
4. per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali.

La risoluzione del contratto comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio a decorrere dal momento in cui viene pronunciata.

In tal caso:

- per le occupazioni annuali, è comunque dovuto il pagamento dell'intero canone riferito all'anno della concessione;
- per le occupazioni pluriennali, è comunque dovuto l'intero canone riferito all'anno in cui interviene la risoluzione del contratto.
- per le occupazioni giornaliere, **quadrimestrali e semestrali** in caso di versamento rateale, è comunque dovuto l'intero canone come determinato nell'atto concessorio.

##### Art. 24

###### **Determinazione della tariffa base**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L.662/1996 e art. 63, comma 2, lett. c), D. Lgs. 446/1997) e preso atto delle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, del valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabiliscono le seguenti tariffe

- a) Occupazioni annuali o pluriennali di suolo  
Categoria "A" tariffa €. 108,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 83,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 49,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno
- b) Occupazioni annuali o pluriennali di sottosuolo  
Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro

Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo  
Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno

d) Occupazioni giornaliere di suolo  
Categoria "A" tariffa €. 10,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "B" tariffa €. 7,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "C" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
e) Occupazioni giornaliere di sottosuolo  
Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione

quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno

c) Occupazioni annuali o pluriennali di soprassuolo

Categoria "A" tariffa €. 54,00 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "B" tariffa €. 41,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno  
Categoria "C" tariffa €. 24,50 per metro quadrato o metro lineare all'anno

**c/bis) Occupazioni quadrimestrali con procedura semplificata:**

**Categoria "A" – tariffa € 54,00 per metro quadrato o metro lineare per il complessivo periodo concesso**

**Categoria "B" – tariffa € 41,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**

**Categoria "C" – tariffa € 25,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**

**c/ter) Occupazioni semestrali:**

**Categoria "A" – tariffa € 81,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**

**Categoria "B" – tariffa € 62,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**

**Categoria "C" – tariffa € 37,00 per metro quadrato per il complessivo periodo concesso**

d) Occupazioni giornaliere di suolo

Categoria "A" tariffa €. 10,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 7,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

e) Occupazioni giornaliere di sottosuolo

Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione

del giorno

f) Occupazioni giornaliere di soprassuolo

Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato

del giorno

f) Occupazioni giornaliere di soprassuolo  
Categoria "A" tariffa €. 5,00 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "B" tariffa €. 3,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Categoria "C" tariffa €. 2,50 per metro quadrato o metro lineare al giorno o frazione del giorno

Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26

#### **Determinazione del canone**

Il canone per le occupazioni di suolo annuali e pluriennali é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 24 , lettere a), b) e c) e 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze. Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.

Il canone per le occupazioni giornaliere é determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 è determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) ed f). Per le agevolazioni si rinvia all'art. 28.

Il canone per le occupazioni di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 24, lettere a), b) e c).

Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.

In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone – calcolato in ragione della

o metro lineare al giorno o frazione del giorno  
Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo complessivo da corrispondere per l'occupazione continuativa di suolo pubblico per periodi di durata inferiore a 4 mesi non potrà superare, in ogni caso, l'importo calcolato sulla base della tariffa quadrimestrale cui al punto d) del presente articolo.

Art. 26

#### **Determinazione del canone**

Il canone per le occupazioni di suolo **quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali** é determinato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 24 , lettere a), b), c), **c/bis, c/ter** e 25 con riferimento alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari o con riferimento al numero delle utenze.

Per le occupazioni pluriennali, il canone è dovuto per anno solare indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione.

Il canone per le occupazioni giornaliere é determinato sulla base delle tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) e f), con riferimento alla durata dell'occupazione, espressa in giorni, ed alla superficie espressa in metri quadrati o lineari. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

Il canone per le occupazioni giornaliere di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 è determinato sulla base delle medesime tariffe di cui all'art. 24, lettere d), e) ed f). Per le agevolazioni si rinvia all'art. 28.

Il canone per le occupazioni di cui al punto 10 dell'unico comma dell'art. 2 non può essere, in alcun modo, determinato annualmente con le tariffe indicate nell'art. 24, lettere a), b) e c).

Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario, risultano complessivamente inferiori ad un metro quadrato o lineare.

In relazione alle occupazioni superiori al metro quadrato o lineare, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa



misura determinata ai sensi del comma precedente – si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.

Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'art. 7 - 4° capoverso, la Direzione Centrale Risorse Strategiche effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero mediante ruolo coattivo di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

#### Art. 28

##### **Agevolazioni**

Le tariffe unitarie di cui all'art. 24, lettera a), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione sono rideterminate come appresso indicato:

1. Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione

Categoria "A" € 54,00

Categoria "B" € 41,50

Categoria "C" € 24,50

2. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria "A" € 21,60

natura, il canone – calcolato in ragione della misura determinata ai sensi del comma precedente – si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Se l'occupazione insiste su strade di differente categoria, con riferimento alle occupazioni giornaliere di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25, l'occupazione si intende realizzata interamente su quella di classe superiore.

Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 13 e 14 dell'art. 2, per tutte le tipologie di occupazione di misura complessiva superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

Nel caso di determinazione del canone per importo non corretto, causa errore materiale di calcolo nel prospetto di cui all'art. 7 - 4° capoverso, la Direzione Centrale Risorse Strategiche effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità e interessi. Solo a fronte di mancato pagamento nel termine intimato, si procederà al recupero mediante ruolo coattivo di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

#### Art. 28

##### **Agevolazioni**

Le tariffe unitarie di cui all'art. 24, lettera a), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione sono rideterminate come appresso indicato:

1. Occupazioni con varchi di accesso (passi carrabili) alla proprietà privata, quale pertinenza dell'abitazione

Categoria "A" € 54,00

Categoria "B" € 41,50

Categoria "C" € 24,50

2. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Categoria "A" € 21,60

<p>Categoria "B" €. 16,60          Categoria "C" €. 9,80          3. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5          1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana          Categoria "A" €. 36,00 €. 72,00          Categoria "B" €. 27,67 €. 55,33          Categoria "C" €. 16,33 €. 32,67          Le tariffe di cui all'art. 24, lettera d), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:          4. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante          Categoria "A" €. 2,00          Categoria "B" €. 1,40          Categoria "C" €. 1,00          5. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5          1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana          Categoria "A" €. 3,33 €. 6,67          Categoria "B" €. 2,33 €. 4,67          Categoria "C" €. 1,67 €. 3,33          6. Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività          Categoria "A" €. 5,00          Categoria "B" €. 3,50          Categoria "C" €. 2,50          7. Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25          Categoria "A" €. 2,00          Categoria "B" €. 1,40          Categoria "C" €. 1,00          8. Tabella a)          Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 gg., purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.          Categoria "A" €. 1,00          Categoria "B" €. 0,70          Categoria "C" €. 0,50          Tabella b)          Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili,</p>	<p>Categoria "B" €. 16,60          Categoria "C" €. 9,80          3. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5          1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana          Categoria "A" €. 36,00 €. 72,00          Categoria "B" €. 27,67 €. 55,33          Categoria "C" €. 16,33 €. 32,67          Le tariffe di cui all'art. 24, lettera d), in relazione alle seguenti tipologie di occupazione, sono rideterminate come appresso indicato:          4. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante          Categoria "A" €. 2,00          Categoria "B" €. 1,40          Categoria "C" €. 1,00          5. Occupazioni poste in essere nelle aree mercatali di cui all'art. 2, punto 5          1 giorno alla settimana 2 giorni alla settimana          Categoria "A" €. 3,33 €. 6,67          Categoria "B" €. 2,33 €. 4,67          Categoria "C" €. 1,67 €. 3,33          6. Occupazioni poste in essere, per un periodo non superiore a 30 giorni, da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività          Categoria "A" €. 5,00          Categoria "B" €. 3,50          Categoria "C" €. 2,50          7. Occupazioni di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 25          Categoria "A" €. 2,00          Categoria "B" €. 1,40          Categoria "C" €. 1,00          8. Tabella a)          Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri, etc. per la realizzazione di interventi edilizi di durata non superiore a 364 gg., purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.          Categoria "A" €. 1,00          Categoria "B" €. 0,70          Categoria "C" €. 0,50          Tabella b)          Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 gg. oltre i</p>
--	--

cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi 180 gg. oltre i primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.

Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente.

Categoria "A" €. 2,00

Categoria "B" €. 1,40

Categoria "C" €. 1,00

Tabella c)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 gg. oltre i primi 364 + 180, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

primi 364, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale.

Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente.

Categoria "A" €. 2,00

Categoria "B" €. 1,40

Categoria "C" €. 1,00

Tabella c)

Occupazioni per anditi, ponteggi, ponti mobili, cantieri etc. per la realizzazione di interventi edilizi, per la durata di successivi ulteriori 180 gg. oltre i primi 364 + 180, in caso di edifici monumentali e di pregio o in caso di interventi su edifici pubblici, ovvero ancora in caso di interventi di recupero delle parti e delle facciate degli edifici privati ricadenti nei centri storici e nelle periferie degradate se attuati detti interventi di recupero con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, purché i ponteggi non vengano utilizzati quale mezzo pubblicitario o commerciale. Si ha utilizzo pubblicitario o commerciale anche quando l'esposizione del messaggio abbia durata inferiore a quella dei ponteggi, ovvero si riferisca ad una superficie espositiva inferiore a

quella che i ponteggi consentirebbero.

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che

Le ragioni tecniche oggettive che giustificano il protrarsi dell'occupazione oltre 364 gg. + 180 gg. devono essere attestate e certificate dal Direttore dei lavori all'atto della richiesta di rinnovo della concessione. Le condizioni che consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente

Categoria "A" € 3,00

Categoria "B" € 2,10

Categoria "C" € 1,50

9. Occupazioni di cui al punto 12 dell'art. 2 effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.

Categoria "A" € 5,00

Categoria "B" € 3,50

Categoria "C" € 2,50.

Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, sono ridotte del 50%.

consentono l'applicazione della tariffa agevolata devono essere attestate e certificate nell'atto concessorio di rinnovo dal Servizio competente

Categoria "A" € 3,00

Categoria "B" € 2,10

Categoria "C" € 1,50

9. Occupazioni di cui al punto 12 dell'art. 2 effettuate per spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni fieristiche, artistiche, teatrali, culturali, sportive, ecc.

Categoria "A" € 5,00

Categoria "B" € 3,50

Categoria "C" € 2,50.

**9 bis. occupazioni giornaliere di cui al punto 6bis) dell'articolo 2:**

**- Poste in essere in area per il commercio su aree pubbliche con carattere di occasionalità:**

**Categoria "A" € 5,00 metro quadrato al giorno**

**Categoria "B" € 3,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "C" € 2,50 metro quadrato al giorno**

**- Poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche a carattere periodico e per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose di durata inferiore a 25 giorni :**

**Categoria "A" € 3,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "B" € 2,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "C" € 2,00 metro quadrato al giorno**

**- Poste in essere nelle aree per il commercio su aree pubbliche per fiere e/o sagre connesse a festività laiche o religiose per numero di giorni superiori a 25 :**

**Categoria "A" € 2,00 metro quadrato al giorno**

**Categoria "B" € 1,50 metro quadrato al giorno**

**Categoria "C" € 1,00 metro quadrato al giorno**

Tutte le tariffe, ordinarie e non, per occupazioni pluriennali, annuali e giornaliere poste in essere dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, nonché dagli enti religiosi, per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, e dagli altri enti pubblici di cui al 1° comma, lettera a) dell'art. 49 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507,

Art. 29

### **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente art. 2.

Sono esentate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate in proprio dal Comune di Napoli previo atto di esenzione della Giunta Comunale.

Sono altresì esentate dal pagamento le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli.

I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione del Comune di Napoli previa formale autorizzazione della Giunta Comunale sono tenuti al pagamento del relativo canone nella misura del 50 per cento.

Sono, infine, esonerati dall'obbligo coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

sono ridotte del 50%.

10. Occupazioni di suolo pubblico con tende soprastanti.

Qualora l'area oggetto della concessione di suolo pubblico sia comprensiva della proiezione di tende soprastanti, regolarmente autorizzate, per lo spazio coincidente si applicherà una riduzione del 25% delle tariffe di cui all'art. 24 - lettere a) - c)bis e c)ter.

“Art. 29

### **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni non espressamente indicate nel precedente articolo 2.

**2. Sono, inoltre, esenti dal pagamento del canone, le occupazioni:**

**a) realizzate dal Comune di Napoli per attività proprie;**

**b) per l'esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto dal Comune di Napoli;**

**c) per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.**

**3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può esentare dal pagamento del canone le occupazioni:**

**a) per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro aventi finalità esclusivamente benefiche o di utilità sociale ovvero che rivestano particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali dell'Ente;**

**b) per iniziative senza scopo di lucro realizzate da altre Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali proprie;**

**c) per iniziative realizzate con il contributo del Comune di Napoli, concesso ai sensi dei regolamenti vigenti.**

**3 bis La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può disporre la riduzione del canone, fino al 100% per iniziative che prevedono biglietti di ingresso a pagamento di carattere umanitario, religioso, artistico, sportivo, turistico o culturale che prevedono la**

Art. 30

**Versamento del canone per le occupazioni annuali e pluriennali**

Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,00.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Gli importi possono essere

partecipazione o la ammissione gratuita di anziani, studenti o portatori di handicap ovvero, qualora l'iniziativa preveda una significativa attività di comunicazione, quando sia garantita la promozione turistica della Città e dei suoi siti secondo modalità rilevanti e concordate.

4. I soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico in collaborazione con il Comune di Napoli, previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, sono tenuti al pagamento del relativo canone con una riduzione nella misura del cinquanta per cento.”

Art. 30

**Versamento del canone per le occupazioni quadrimestrali, semestrali, annuali e pluriennali**

Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio é subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di un versamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 258,00.

In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.

Le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento.

**Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico antistante i pubblici esercizi, del tipo quadrimestrale e semestrale, le ulteriori rate devono essere versate con cadenza bimestrale e non oltre il termine di scadenza riportato nell'atto concessorio.**

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Gli importi possono essere rateizzati

rateizzati in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio e la tipologia di occupazione di cui all'art. 1.

Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

#### Art. 32

##### **Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni**

Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità così determinata:

- per le occupazioni abusive annuali così come definite al comma 4 dell'art. 21 pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50%;

- Per le occupazioni abusive giornaliere pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 10%;

su tali indennità si applicano gli interessi così come riportato all'art.36.

L'indennità per occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili etc è determinata con l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 24 lettera d).

in presenza delle suddette condizioni, con le modalità di cui sopra, precisando che la prima rata va versata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP, con arrotondamento all'unità di Euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio e la tipologia di occupazione di cui all'art. 1.

Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore a € 12,00.

#### Art. 32

##### **Indennità per l'occupazione abusiva e relative sanzioni**

Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha accertato l'occupazione abusiva in occasione dell'elevazione del verbale di contravvenzione al Codice della Strada, ovvero a seguito di sopralluogo effettuato dal personale a cui è stato conferito il potere di accertamento ai sensi dell'art. 32 comma 5 del presente regolamento ovvero dai soggetti abilitati ai sensi dei commi 179 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n.

296, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità così determinata:

- per le occupazioni abusive annuali così come definite al comma 4 dell'art. 21 pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 50%;

- Per le occupazioni abusive giornaliere pari al canone previsto per la tipologia di occupazione maggiorato del 10%;

su tali indennità si applicano gli interessi così come riportato all'art.36.

L'indennità per occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili etc è determinata con l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 24 lettera d).

**L'indennità per occupazioni abusive antistanti i pubblici esercizi, con tavoli, sedie, ombrelloni etc., o eccedenti quella concessa, è determinata con l'applicazione delle rispettive tariffe giornaliere, maggiorate del 10%.**

Il versamento delle indennità di cui al comma precedente, per le occupazioni abusive già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni di suolo pubblico per la medesima occupazione.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

In caso di rilascio di concessione annuale/pluriennale per occupazione di suolo pubblico per la quale il competente Servizio della 1<sup>a</sup> Direzione Centrale riscontri l'emissione di un verbale, ovvero di un accertamento per occupazione abusiva, precedente al rilascio della concessione medesima, si procede alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 4.

Oltre ai soggetti a ciò abilitati da Legge o Regolamento, anche al personale tecnico di Categoria D della Direzione Centrale Risorse Strategiche è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al successivo art. 33. Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.

Il versamento delle indennità di cui al comma precedente, per le occupazioni abusive già messe in atto, non equivale a tacito assenso su future richieste di concessioni di suolo pubblico per la medesima occupazione.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente all'importo dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

In caso di rilascio di concessione annuale, pluriennale, **quadrimestrale e semestrale** per occupazione di suolo pubblico per la quale il competente Servizio della 1<sup>a</sup> Direzione Centrale riscontri l'emissione di un verbale, ovvero di un accertamento per occupazione abusiva, precedente al rilascio della concessione medesima, si procede alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente comma 4.

Oltre ai soggetti a ciò abilitati da Legge o Regolamento, anche al personale tecnico di Categoria D della Direzione Centrale Risorse Strategiche è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo canone, previa esibizione di apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dal predetto personale costituisce titolo per l'azione di cui al successivo art. 33.

Nell'esercizio di tale funzione, al personale sopraccitato, sono attribuiti i poteri ispettivi e certificativi propri del Pubblico Ufficiale.





COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale  
Servizio Collegio dei Revisori



*Dr. Sabano*

Napoli, 29/05/2012

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0442566 29/05/2012 09.52  
Mitt.: Collegio dei Revisori DPCC1152

Aus.: Segreteria del Consiglio Comunale e delle C.

Sottofascicolo : 2012.002.011 39/3



Alla Segreteria del Consiglio Comunale  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Assessore allo Sviluppo  
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

**Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 273 del 26/04/2012 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: 1) Approvazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 15 - 16 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 e 32 del regolamento C.O.S.A.P.**

**2) Determinazione delle relative tariffe.**

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente  
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**Napoli, 28 maggio 2012**

*Rif. deliberazione di G.C. n. 273 del 26.04.2012. Proposta al Consiglio: 1) Approvazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e contestuale modifica e/o integrazione degli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 14 - 15 - 16 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 e 32 del Regolamento C.O.S.A.P.*

*2) Determinazione delle relative tariffe.*

---

Con la deliberazione in esame viene proposta l'approvazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguente modifica e/o integrazione di alcuni articoli del regolamento C.O.S.A.P., nonché la determinazione delle relative tariffe.

In particolare:


- sono state previste nuove fattispecie normative di occupazione di suolo: concessione "quadrimestrale" (c.d. semplificata), "semestrale" (c.d. stagionale) e "triennale (c.d. Continuativa), in relazione alla durata dell'occupazione;
- conseguentemente sono stati modificati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 24, 26, 29, 30 e 32 del regolamento C.O.S.A.P.;
- il Regolamento C.O.S.A.P. è stato integrato con la previsione relativa all'"Occupazione per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, periodiche nell'arco dell'anno ed occasionali, comprese le attività svolte dagli artisti che vendono e/o espongono le proprie opere d'arte e/o quelle dell'ingegno a carattere creativo, nonché gli operatori artigiani" (artt. 2 e 28);

P.B.

AV

- l'art. 29 (Esenzioni e riduzioni) è stato modificato a seguito delle difficoltà interpretative relative alle iniziative "di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali dell'Ente, realizzate senza scopo di lucro da altri soggetti".

In merito il Collegio condivide l'adozione della deliberazione in esame, e null'altro osserva.

*I Revisori*  
  
  
*Giuseppe B. G. G.*